

*Antonio Cicu*

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI  
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

FONDATA DA  
ANTONIO CICU - ENRICO REDENTI  
GIÀ DIRETTA DA  
TITO CARNACINI

DIREZIONE  
FEDERICO CARPI - UMBERTO ROMAGNOLI  
COMITATO DI DIREZIONE  
GIUSEPPE AULETTA - ENRICO BASSANELLI  
FRANCESCO GALGANO - MICHELE GIORGIANNI  
G. FEDERICO MANCINI - LUIGI MENGONI  
GERARDO SANTINI - FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI

ANNO XLI (1987)

UNIVERSITA' DI CATANIA  
SEMINARIO GIURIDICO  
INV. N° 197254



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

LAURA CASTELVETRI  
Ricercatrice dell'Università di Milano

## Le origini dottrinali del diritto del lavoro

SOMMARIO: 1. Il socialismo giuridico e la sua influenza sull'atteggiamento dei giuristi di metà '800. — 2. Le innovazioni del codice civile francese del 1804 in materia di *locatio operarum*. — 3. Le critiche della dottrina al codice civile italiano del 1865 e le prime istanze per un diritto « sociale ». — 4. L'alterità del socialismo giuridico di Anton Menger rispetto all'aspirazione di rinnovamento sociale dei giuristi italiani. — 5. Gli ideali riformatori della dottrina e le origini del diritto del lavoro: l'ipotesi della ricerca come tentativo di pervenire ad un chiarimento terminologico e di sostanza. — 6. Il solidarismo sociale di Giuseppe Salvioli come tramite del socialismo giuridico al corporativismo fascista. — 7. Il giussocialismo di Emanuele Gianturco: appassionato impegno politico e scarso contributo teorico. — 8. Contenuti teorico-costruttivi sul tema « contratto di lavoro » nelle opere dei giuristi più noti di fine secolo: Vadalà-Papale, Betocchi, Modica, Jannaccone. — 9. Raffronto fra l'indirizzo socio-ideologico dei « novatori » e l'impostazione teorico-dogmatica di Barassi: incomparabilità dei rispettivi contributi. — 10. Non omogeneità ideologica e non costruttività teorica dei « novatori » come probabile motivo del prevalere del pensiero barassiano sul diritto del lavoro delle origini.

1. — La vasta congerie di idee e di tendenze che con generica approssimazione viene solitamente definita « socialismo giuridico » ha esercitato sulla materia del diritto del lavoro una sorta di inconsapevole *imprinting* che impedisce di sottovalutarne la portata o considerare conclusa l'influenza di quel movimento al ristretto arco temporale che coincide con l'attività dei suoi singoli esponenti. Con le doverose distinzioni che poi faremo e che differenziano responsabilità e apporti fra i giuristi di quella corrente, sarebbe sbrigativo eludere l'indagine del loro ruolo sulla base della considerazione che il prolungato discutere di quegli studiosi sulla « questione sociale » finì per essere percepito come schiamazzo metagiuridico da soffocare frettolosamente, per dare orecchio alle composte melodie che l'ispirazione colta e raffinata di Barassi andava componendo <sup>(1)</sup>.

Che la costruzione sistematica del contratto di lavoro di Barassi abbia prevalso su ogni contemporaneo o precedente tentativo di incidere nell'individuazione della causa di quel contratto e nella definizione dogmatica della nozione di subordinazione è considerazione scontata; vale

<sup>(1)</sup> L'indignazione di BARASSI contro il gusto « piazzaiolo » di certi giuristi è al colmo nel suo saggio *Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro*, in *Filangieri*, 1899, pp. XIII-XIV, dove in nota 1 cita altri autori parimenti scandalizzati.

forse la pena di analizzare quanto, di quella costruzione, è stato a suo tempo il frutto di un intenzionale e poi vittorioso conflitto con le teorie che i giuristi « socialisti » esprimevano e quali eventuali conseguenze quelle teorie hanno determinato sull'evolversi del diritto del lavoro, secondo linee coerenti, dunque, non solo al marchio barassiano, ma anche a quello più o meno consapevole di alcuni esponenti del socialismo giuridico.

Parlare di carenza di intenzionalità da parte di questa corrente di pensiero, significa tuttavia esprimere ellitticamente un'argomentazione imprecisa, che va chiarita sotto alcuni profili. In primo luogo l'abusata espressione con cui si qualificano alcuni giuristi dell'epoca allude come è noto ad un fenomeno che non può strettamente intendersi come « movimento »: semmai si può parlare di insieme di movimenti culturali estremamente differenziati fra loro e al loro stesso interno, dagli esponenti dei quali, necessariamente, un'influenza in certo modo uniforme su un ramo *in fieri* del diritto, poteva venire solo in modo inconsapevole e ricostruibile soltanto *a posteriori*. Si dovrebbe poi ulteriormente verificare se, ciascuno per proprio conto, quegli studiosi abbiano in qualche modo percepito il significato che le loro teorie avrebbero esercitato sulla disciplina normativa e sulla elaborazione dottrinale allora nascenti in materia di rapporto di lavoro; e ciò in considerazione, soprattutto, delle dispute che li divisero anche rissosamente e in ogni caso delle radicali divergenze che a loro, in quanto contemporanei, dovettero apparire invalicabili motivi di separatezza, tali senz'altro da scongiurare il pericolo, poi verificatosi, di vedersi accomunati dalla dottrina posteriore in una etichetta generalizzante e mistificatoria. Per molti di loro la qualifica di giuristi « socialisti » ha senso solo in relazione a periodi ben circoscritti della loro produzione scientifica <sup>(2)</sup>, o limitatamente a pochi saggi, o addirittura ad isolate manifestazioni di opinione che, in via del tutto estemporanea, risultavano in linea o anche solo relative a certe problematiche correnti nella cultura giuridica del tempo.

Per altri di essi la contrapposizione ideologica e culturale al socialismo giuridico fu spesso rivendicata con rigore, in alcuni casi proprio per eludere il rischio di venire formalmente qualificati come socialisti anche se, in séguito, la formula generalizzante ha finito per prevalere anche nei loro confronti, appiattendolo, malgrado le ormai numerose precisazioni, su una linea mediana le posizioni personali più radicalmente differenziate.

D'altro canto, l'espressione « socialismo giuridico », come già illustrava con chiarezza un saggio di Gioele Solari del 1906, « non corrisponde al contenuto » <sup>(3)</sup>; o quanto meno è una formula sintetica che si riferisce ad un indirizzo di pensiero importato in Italia da Antonio Menger e che si

<sup>(2)</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 4, Milano, 1976, p. 1.

<sup>(3)</sup> SOLARI, *Socialismo e diritto privato*. *Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato* (1906). *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 10. Edizione postuma a cura di Ungari, Milano, 1980, p. 223. Su questo saggio e sul socialismo giuridico, cfr. R. TREVES, *Il rinnovato interesse per il socialismo giuridico in Italia e la recente pubblicazione di un manoscritto di Gioele Solari*, in *Sociologia*, 1983, (3), p. 21.

proponeva di trasformare le idee socialiste in concetti giuridici, affinché « gli uomini di stato fossero posti in grado di vedere in qual misura l'organizzazione giuridica (... dovesse) essere trasformata nell'interesse delle classi diseredate » ciò che, sempre secondo Menger, avrebbe consentito « di attuare per via di riforme pacifiche le modificazioni indispensabili della nostra organizzazione giuridica » (4). Il tutto, come si vede, in netto contrasto con l'idea marxiana dell'irrilevanza delle riforme giuridiche per la realizzazione del socialismo, del suo spirito e delle sue idealità rivoluzionarie; tanto che la definizione poi storica di quel movimento nacque, proprio nel 1887, a titolo di spregio verso l'opera di Menger (5).

In sostanza questa teoria che trovò poi consensi in Italia, fu soprattutto la risposta ad un impulso di modernizzazione del diritto, penetrato fra i giuristi a cavallo dei due secoli per l'influenza del socialismo, ma principalmente per reazione allo stridente contrasto fra realtà e ordinamento giuridico, che la questione sociale poneva allora in evidenza.

Giustamente già a quell'epoca si osservava quanto fosse improprio parlare genericamente di socialismo giuridico, a proposito di tutti coloro che in varia misura aderirono a quella tendenza sociale in senso lato che percorse la scienza giuridica dalla metà del secolo (6). Da ogni parte, da ogni scuola di pensiero, da giuristi progressisti o conservatori, si formò la convinzione di una storica occasione mancata dal codificatore unitario, il quale per ossequio ai principi che ragionevolmente erano prevalsi nel 1804 in Francia, con il codice Napoleone, aveva recepito senza ripensamenti una normativa incongrua della *locatio operarum*, che, teneva in ben poco conto il lavoro nell'industria e l'ormai rilevante problema economico-sociale sottostante.

(4) Menger, *Das Recht auf den vollen Arbeitsvertrag in geschichtlicher Darstellung* (1886), apud SOLARI, *op. cit.*, p. 223. Sul socialismo giuridico di Menger e la questione sociale, cfr. ORRÙ, in 'Idealismo' e 'realismo' nel socialismo giuridico di Menger, in *Quad. fiorentini*, nn. 3/4, 1974-1975, pp. 183-272, nonché su specifici contenuti delle sue opere e per riferimenti bibliografici, l'intero fascicolo (tomo I e II) dei *Quaderni*, dedicato al socialismo giuridico.

(5) SOLARI cita l'articolo del 1887 su *Neue Zeit*, organo ufficiale del marxismo, firmato da ENGELS e KAUTSKY, dal titolo *Iuristen Socialismus* in accezione spregiativa: esso risulta violentemente critico dell'opera di Menger sopracitata. In Italia, il LORIA si appropriò del termine « socialismo giuridico » nell'ormai celeberrimo saggio così intitolato che fu pubblicato in *La scienza del diritto privato*, 1893, p. 519. Cfr. altresì, ORRÙ, *op. cit.*, sulla polemica marxista nei confronti del socialismo giuridico di Menger, p. 235 ss. V. anche GERRATANA, *Antonio Labriola di fronte al socialismo giuridico*, in *Quad. fiorentini*, nn. 3/4, cit., p. 55, dove si riassume la polemica fra giuristi in ordine al significato dell'espressione « socialismo giuridico »; D'AGUANNO, *Ancora sul socialismo giuridico del prof. Loria*, in *La scienza del diritto privato*, 1893, p. 641 e VIDARI, *Sul socialismo giuridico del prof. Loria*, ivi, 1893, p. 557.

(6) VANNI, *La funzione pratica della filosofia del diritto considerata in sé ed in rapporto al socialismo contemporaneo*, Bologna, 1894.

2. — Come è stato altrove chiarito con rigore (7), il *code Napoléon* del 1804, proprio sulla *locatio operarum*, si atteggia in modo radicalmente diverso da come usano fare le codificazioni che, per solito, cristallizzano discipline e costruzioni dogmatiche consolidate (8).

L'intento dei compilatori fu in questo caso, invece che sistematico (9), addirittura rivoluzionario — almeno in termini giuridici — perché si espresse in un repentino rovesciamento della tradizione romanistica in tema di locazione d'opere. È proprio il codice civile francese, infatti, che, disattendendo le interpretazioni correnti nella dottrina del tempo (10), fedele alla giurisprudenza romana per il tramite della pandettistica tedesca, inventa *ex novo* una figura contrattuale, secondo la quale « una delle parti si obbliga a fare qualcosa per l'altra, mediante una mercede tra esse convenuta » (art. 1710); tuttavia, per puro ossequio nominalistico, ne conserva la romanistica definizione di « locazione delle opere », nonché la collocazione della scarsa disciplina insieme alla locazione di cose.

L'improvvisa comparsa di questo contratto non fu casuale (11): fu invece il risultato di una consapevole modifica della prima redazione, introdotta dai compilatori del codice su proposta del Tribunato (12).

Il legislatore francese, in sostanza, sotto l'apparente intento di risistemare la materia secondo le regole antiche del diritto romano, ha ben presente una realtà sociale ed economica nella quale il lavoro dell'uomo è considerato un capitale produttivo, un bene di scambio fra soggetti ugualmente liberi dai vincoli e dalle gerarchie personali che erano invece ineludibili sia nel « sistema feudale del servaggio che (nel) sistema delle corporazioni di arti e mestieri » (13).

Né si può sottovalutare questo esplicito riconoscimento normativo del lavoro umano, per non averne poi dedotto un'articolata disciplina regolamentatrice: è vero che il codice Napoleone non aveva percepito la

(7) Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Subordinazione e diritto del lavoro*, Napoli, 1967, p. 88 ss.

(8) Sul significato culturale e storico dei processi codificatori ottocenteschi, cfr. TARELLO, *Le idee della codificazione*, in *Il diritto privato nella società moderna* a cura di Rodotà, Bologna, 1971, pp. 31-48, nonché CORRADINI, *Le codificazioni civilistiche dell'Ottocento*, ivi, pp. 49-70.

(9) SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 92.

(10) SPAGNUOLO VIGORITA chiarisce nella sua ricostruzione storico critica, come l'intangibilità logica — sostenuta da Ludovico Barassi agli inizi di questo secolo — della distinzione fra *locatio operis* e *locatio operarum* sia il frutto di un equivoco « storico » dello stesso Barassi, basato sulla presupposta continuità fra antica giurisprudenza romana, pandettistica tedesca e dottrina dominante in Francia all'epoca della codificazione: cfr. *op. cit.*, pp. 84-102.

(11) L'osservazione è contenuta nel commentario al c.c. francese di TROPLONG, *Della permuta e della locazione*<sup>3</sup>, 1ª trad. it., Napoli, 1859, p. 112.

(12) La prima formulazione dell'articolo elaborata dal Consiglio di Stato definiva la locazione d'opera « un contratto col quale una delle parti dà a fare qualche cosa all'altra ecc. ». Cfr. ancora TROPLONG, *op. cit.*, p. 112.

(13) MENGONI, *Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana*, in *Riv. soc.*, 1965, p. 675, SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 93.

fecondità della materia che sfiorava e « relegava (... quasi contratto oscuro e mutilato) in un miserabile capitolo del contratto di locazione »<sup>(14)</sup>; è pur vero tuttavia che il dato sociale, ancora all'inizio dell'800, percepiva il lavoro industriale più come eccezione che come regola<sup>(15)</sup> e che l'intento politico dei compilatori era circoscritto a reagire contro l'ordine antico e a rimuovere l'iniquità di una sottoposizione giuridica del lavoratore prevalentemente domestico al suo padrone.

L'uguaglianza di diritto era, insomma, l'obiettivo principale<sup>(16)</sup>, da raggiungere attraverso la forzatura e la sostanziale manomissione della categoria negoziale romanistica; il referente sociale da emancipare definitivamente non era ancora, o non ancora soprattutto, il lavoratore dell'industria, ma quel lavoratore domestico che era noto all'esperienza di tutti<sup>(17)</sup>.

3. — Discorso diverso merita il nostro codice civile del 1865 che, sul modello di quello francese, in alcune materie portò a conseguenze ulteriori quel processo di elaborazione giuridica in parte cristallizzato nella codificazione, ma tuttavia denso di spunti per la nascita di una nuova tradizione giuridica in tutta Europa<sup>(18)</sup>. Come del resto per il codice Napoleone, anche qui occorre distinguere e considerare separatamente la materia che interessa dal complesso degli istituti privatistici.

In generale il nostro codice fu giudicato da critici italiani e stranieri, superiore al prototipo, per avere realizzato, perfezionandoli, i principi dell'unità legislativa e dell'universalità del diritto privato<sup>(19)</sup>, dell'autonomia e della libertà dell'uomo. Tuttavia, malgrado apprezzamenti e critiche, era e resta inequivocabilmente noto che il codice italiano non si era giovato di un lavoro di preparazione adeguato a uno sforzo compilatorio così vasto; la necessità politica del nuovo stato unitario di unificare il territorio anche

<sup>(14)</sup> VITA LEVI, *Locazione di opere*, 1876, p. XXII.

<sup>(15)</sup> In questo senso lo stesso BARASSI, *Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro*, cit., p. VI.

<sup>(16)</sup> Su questo punto v. ancora BARASSI, *Sui limiti*, cit., p. V; l'osservazione è comune nella letteratura dell'epoca.

<sup>(17)</sup> Sul processo di composita fusione fra diritto consuetudinario e diritto romano nella codificazione francese, cfr. ASTUTI, *Il code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, pp. 175-239 e spec. pp. 179-183, in *Atti del convegno dell'Accademia Nazionale dei Lincei su Napoleone e l'Italia* (Roma 1969), I, Roma, 1973. Sul punto, anche SOLARI, *op. cit.*, pp. 14 e 21-24.

<sup>(18)</sup> Sul valore innovativo del nostro codice civile, sia sotto il profilo sistematico, sia nella regolamentazione di molti istituti, cfr. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, p. 38 ss.

<sup>(19)</sup> Sulla codificazione come superamento del cosiddetto « particolarismo giuridico », cfr. TARELLO, *Le idee della codificazione*, cit., p. 38, nonché SOLARI, *op. cit.*, p. 34 ed ivi ampie note che rinviano agli autori italiani e stranieri che si espressero sul valore della codificazione italiana. V. ancora AQUARONE, *op. cit.*, pp. 39-40. Valuta invece non particolarmente originali i risultati cui pervennero i compilatori italiani, CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, Milano, 1970, p. 73.

sul piano legislativo<sup>(20)</sup>, sopravanzò largamente le obiezioni dei molti che ne confutavano l'opportunità, criticavano l'impianto e le singole discipline nonché la scarsa elaborazione in termini di studi, consultazioni e discussioni, sia fra giuristi delle diverse scuole di pensiero, sia tra politici e parlamentari<sup>(21)</sup>.

Se nel primo ottocento il codice francese aveva bruscamente innovato la tradizione romanistica con l'invenzione del contratto di lavoro, pur mantenendogli la denominazione di locazione di opere, quello italiano del 1865 a questo proposito non aggiunse nulla; sicché, fatte anche le debite considerazioni sul ritardo del processo di industrializzazione nel nostro paese, quel silenzio, dopo sessanta anni dalla redazione francese, venne valutato assai più criticamente dalla dottrina e dai politici e si parlò, al riguardo, di vera e propria lacuna<sup>(22)</sup>. Certo è che, durante i concitati lavori preparatori del nuovo codice, non risulta si siano levate voci a sostegno della necessità di valorizzare in senso sociale la disciplina del lavoro umano, né più in generale il diritto delle obbligazioni nel suo complesso<sup>(23)</sup>. Segno che i tempi non erano maturi e che il lavoro nell'industria era ancora così scarsamente rilevante, sotto il profilo sociale, da non attrarre l'attenzione del giurista.

Ci vollero ancora alcuni anni — qualche lustro in verità — perché il problema del lavoro operaio si generalizzasse al punto da interessare oltretutto il politico e l'economista anche lo studioso del diritto<sup>(24)</sup>.

<sup>(20)</sup> Molti fra giuristi, avvocati e cultori del diritto condividevano l'opinione che « la diversità dei codici si considerava in Italia la negazione dell'unità nazionale »: CRISAFULLI-ZAPPALÀ, *Sull'insegnamento del diritto privato positivo*, in *Circolo Giuridico*, 1876, p. 18.

<sup>(21)</sup> AQUARONE, *op. cit.*, pp. 6-19, e 39; CORRADINI, *Le codificazioni civilistiche dell'Ottocento*, cit., pp. 57 e 73; ASTUTI, *op. cit.*, p. 192 ss.; SOLARI, *op. cit.*, p. 33 nota 63.

<sup>(22)</sup> Cfr. ancora AQUARONE, *op. cit.*, p. 47.

<sup>(23)</sup> Cfr. CORRADINI, *Il criterio della buona fede*, cit., p. 78 ss. Su alcune non irrilevanti modifiche di natura tecnica, relative alla buona fede, cfr. spec. pp. 85-86.

<sup>(24)</sup> « L'amicizia o il dissidio tra il capitale ed il lavoro (...) è uno dei problemi più gravi e formidabili del secolo nostro », LUZZATTI, *La tutela del lavoro nelle fabbriche*, in *La nuova antologia*, 1876, p. 381. Negli anni precedenti sulla stessa rivista, il problema delle classi subalterne si era posto essenzialmente in termini di arretratezza economica del paese, di carenza di istruzione e cultura, di pauperismo e delinquenza diffusa cui rispondere con interventi legislativi. cfr. VILLARI, *La scuola e la questione sociale in Italia*, ivi, 1872, p. 477, nonché MARESCOTTI, *La questione sociale in Italia*, in *Arch. giur.*, 1872, II, p. 513 che al Villari risponde scettico circa l'utilità della carità sia pubblica che privata. Comincia a farsi qualche timido riferimento negli scritti dell'epoca alle dottrine proposte in Germania dai c.d. socialisti della cattedra (così in VILLARI, *op. cit.*, p. 505, nonché in MALGARINI, *Nuovo esame della questione sociale, coll'aggiunta di alcune considerazioni sul diritto italiano*, Milano, 1877). Sul socialismo cattedratico cfr. AVAGLIANO, *Il socialismo della cattedra in Italia (1875-1878)*, in *Rass. politica e storia*, 1965, I, pp. 212-226, II, pp. 231-236; GERRATANA, *Antonio Labriola di fronte al socialismo giuridico*, cit., p. 59; ORRÙ, « Idealismo » e « realismo », cit., *passim*, ma spec. pp. 246-248.

Per una bibliografia sulle polemiche circa la riforma del codice civile in senso più

I periodici dell'epoca segnalano le polemiche fra mondo imprenditoriale e parte degli economisti italiani che, nell'occasione di un congresso milanese del 1875, avevano per primi sottolineato il rilievo drammatico della questione operaia. I ventilati provvedimenti legislativi di protezione delle forze più deboli del processo produttivo erano, ancora negli anni settanta, vissuti da molti come interventi che « irritano la dignità personale » dei padroni <sup>(25)</sup> e un'intrusione inedita nella libertà individuale dell'industriale italiano <sup>(26)</sup>.

Ancora una decina d'anni di dispute aspre fra politici, economisti e finalmente giuristi furono inevitabili perché la prima legge protettiva del lavoro femminile e minorile vedesse la luce nel 1886 <sup>(27)</sup>. Del resto la cultura giuridica italiana ebbe il suo da fare nei venti anni dopo la codificazione, per togliersi di dosso il provincialismo e l'incomunicabilità culturale che la separava politica fra gli Stati preunitari e fra quelli e il resto d'Europa, avevano determinato; il risveglio degli studi giuridici, favorito dall'unificazione e dai nuovi codici, si manifestava, per lo più, nelle materie tradizionali di contesa fra le classi abbienti e colte: il diritto di famiglia, le successioni, la proprietà e i contratti, come i periodici del tempo dimostrano ampiamente <sup>(28)</sup>. Mancava ancora una elaborazione

accentuatamente sociale, cfr. AQUARONE, *op. cit.*, p. 473. V., altresì, sull'atteggiamento dell'imprenditoria in relazione alla legislazione sociale, ROSSI, *Di una proposta di legge sul lavoro dei fanciulli e delle donne nelle fabbriche*, in *La nuova antologia*, 1876, p. 166. Sul caso Alessandro Rossi, sia pur di sfuggita e ad altro proposito, cfr. COSTA, *Il « solidarismo giuridico » di Giuseppe Salvioli*, in *Quad. fiorentini*, nn. 3/4, cit., p. 489, con ampi rinvii bibliografici in nota 88.

<sup>(25)</sup> ROSSI, *op. cit.*, pp. 168-169.

<sup>(26)</sup> Ivi, p. 185. BARASSI, nel 1899, faceva considerazioni analoghe: « Guardiamoci da un'imposizione legislativa della carità, della benevolenza: sarebbe una massima socialista che dobbiamo evitare », *Sui limiti*, cit., p. X.

<sup>(27)</sup> Le riviste giuridiche del tempo accolgono fino agli anni '80 solo sporadici interventi sulla incipiente necessità di una « legislazione sociale » per lo più provenienti da una parte della cultura economica italiana: cfr. ad es. ERRERA, *A proposito di un progetto di legge italiano sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, *Studi di legislazione industriale comparata*, in *Filangieri*, 1880, p. 154; ID., *L'Italia industriale. Studi con particolare riguardo all'Adriatico superiore (Regno d'Italia e Impero austro-ungarico)*, Roma-Torino-Firenze, 1873, p. 141.

Sulla scuola economica di cui Errera fu esponente, cfr., per succinti rinvii bibliografici, BENEDEUCE, *Questione del 'metodo' e critica dello 'Stato indifferente' nella cultura giuridica italiana di fine secolo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1983, p. 62.

<sup>(28)</sup> GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia*, in *Filangieri*, 1881, p. 722 ss. Secondo l'autore, proprio gli studi sul diritto civile registravano un notevole ritardo su quelli d'altre branche — come il commerciale e il penale — a causa della irrilevanza dei lavori preparatori del nuovo codice per il quale gli studiosi non ebbero il tempo, la possibilità o il coraggio di proporre modifiche, correzioni e sistematico coordinamento delle leggi previgenti. V. anche SIMONCELLI, *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile*. Discorso letto il giorno 17 novembre 1889 per la inaugurazione degli studi nella Università di Camerino, Camerino, 1890, pp. 11-13.

culturale sistematica e un ricorso non episodico alla magistratura in materia di rapporti di lavoro, perché gli studiosi in genere e i civilisti in particolare si occupassero dei temi connessi alla questione sociale o al lavoro nell'industria. Lo stesso Gianturco, più tardi acceso sostenitore di una riforma in senso sociale del codice civile, ancora nell'81 si limitava a segnalare lo strepitoso ritardo della cultura italiana e francese nell'impostazione di un metodo sistematico nello studio del diritto civile e nell'abbandono della pura esegesi delle norme del codice <sup>(29)</sup>.

Solo negli anni '80, i giuristi si accorgono della questione sociale, in concomitanza del resto con l'intensificarsi del processo di industrializzazione <sup>(30)</sup> e delle connesse manifestazioni di generalizzato sfruttamento del lavoro umano.

Si moltiplicano, quindi, non solo le prese di posizione a favore del riconoscimento delle società operaie e delle leghe contadine, ma anche di una legislazione protettiva delle fasce sociali più passivamente sacrificate dal processo di industrializzazione <sup>(31)</sup>.

Schupfer, storico del diritto di livello europeo, nell'82 pubblicava un'opera di economia sociale e filosofia giuridica su *La questione sociale e la cassa di pensioni per la vecchiaia* <sup>(32)</sup>. E nell'83, sempre nel solco di questa ispirazione pubblica una nuova opera su « La responsabilità dei padroni per gli infortuni sul lavoro » <sup>(33)</sup>. Vi sostiene la necessità di un intervento conciliatore dello Stato a proteggere con una legge speciale gli operai dagli infortuni data la « materiale » insufficienza del diritto comune a regolare la materia. Ma oltre ai molti interventi come questo, favorevoli

<sup>(29)</sup> Prendendo spunto dalle considerazioni del giurista tedesco UNGER (*Sistem des österreichischen allgemeinen Privatrechts*, trad. it., Zara, 1877), e seguendone concretamente l'esempio, lo stesso GIANTURCO, ancora giovanissimo, concepì il disegno di un trattato completo di diritto civile che peraltro non completò mai.

Cfr., sul tema, BENEDEUCE, *op. cit.*, p. 67.

<sup>(30)</sup> Sullo sviluppo del processo di industrializzazione di quegli anni '80, cfr. fra gli altri, MORANDI, *Storia della grande industria in Italia*, Torino, 1966, 1ª ed. 1931, Bari, p. 112 ss.; LUZZATTO, *La storia economica dell'età moderna e contemporanea*, II, Padova, 1960, p. 372 ss.; ROMEO, *Breve storia della grande industria in Italia*, Bologna, 1974, in *La formazione dell'Italia industriale* a cura di Caracciolo, Bari, 1969; CASTRONOVO, *L'industria italiana dall'800 ad oggi*, Milano, 1980; MERLI, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale*, in *Il caso italiano, 1880-1900*, Firenze, 1972, pp. 31-85 e *passim*.

<sup>(31)</sup> Cfr. ad es. MINGHETTI, *La legislazione sociale*, conferenza al teatro Castelli in Milano il 28 maggio 1882, Milano, 1882, dove si menzionano gli interventi di parlamentari e politici a favore di tali interventi legislativi, v. spec. p. 48 nota 1; VIDARI, *La legislazione sociale*, in *Mon. trib.*, 1886, p. 46.

<sup>(32)</sup> SCHUPFER, *La questione sociale e la cassa di pensioni per la vecchiaia*, Roma, 1882. Cfr., la recensione di VARALLI, in *Filangieri*, 1882, p. 254.

<sup>(33)</sup> Roma, 1883. Per una esauriente rassegna bibliografica e giurisprudenziale nonché per la ricostruzione delle complesse vicende relative al problema degli infortuni sul lavoro cfr. GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile*, Napoli, 1986.

ad una legislazione sociale protettiva degli operai dell'industria<sup>(34)</sup>, iniziava a manifestarsi, con progressiva invadenza, un nuovo movimento di pensiero che attrasse molti giovani studiosi ed ebbe diverse sfumature e referenti filosofici. Era il momento della gran voga delle teorie evoluzionistiche-positive applicate al diritto, che traevano spunti, spesso arbitrari, dal sistema filosofico di Spencer e da un'interpretazione in senso sociale della teoria scientifica di Darwin<sup>(35)</sup>; la moda dilagò fra gli studiosi italiani del diritto privato con esiti diversi, a seconda del peso specifico dei giuristi che ne furono toccati, talora portando a conclusioni dogmatiche o metodologiche a dir poco strampalate, che certo ebbero un'influenza — vedremo di qual segno — anche sul nascente diritto del lavoro<sup>(36)</sup>.

Si intende parlare di Cimbali, di D'Aguanno, di Vadalà-Papale<sup>(37)</sup> il quale ultimo, soprattutto, calò le teorie generali della corrente nella problematica specifica del rapporto di lavoro. Molti altri ancora ne furono influenzati in varia misura, taluni riuscendo poi, per meriti scientifici successivamente acquisiti, a sfumare o rimuovere la memoria di quell'affiliazione, altri invece, essendo ora ricordati solo per quella.

A differenza dell'interesse per la questione sociale finora dimostrato dai giuristi, un po' per puro spirito umanitario, un po' come espressione di un cauto riformismo legislativo, sentito come doveroso e storico sviluppo

<sup>(34)</sup> Cfr. per un'accurata ricostruzione: MARTONE, *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, in *Quad. fiorentini*, nn. 3/4, I, cit., p. 103.

<sup>(35)</sup> Rinvii frequenti vengono fatti alle opere varie di DARWIN, nonché a SPENCER, *Principi di sociologia, di biologia, di psicologia*, e a SHAFFLE, *Struttura e vita del corpo sociale*.

<sup>(36)</sup> Sulle radici scientifico-filosofiche di questa corrente dottrinale italiana, cfr. SOLARI, *op. cit.*, p. 111 ss.

<sup>(37)</sup> VADALÀ-PAPALE esordì su questi temi con *Il codice civile italiano e la scienza*, Napoli, 1881; dell'anno successivo è *D'una scienza delle legislazioni comparate nei rapporti sociologico, storico, legislativo e politico*, in *Circolo giur.*, 1882, p. 201; seguì poi *Darwinismo naturale e Darwinismo sociale*, Loescher, 1883, recensito con qualche perplessità da DELOGU, in *Circolo giur.*, 1883, p. 276; il recensore, in contrasto con l'autore sui principi generali, tuttavia ne apprezza il contributo, sia pure verboso e ridondante, all'incremento dei nuovi studi. Con molto maggiore entusiasmo recensisce l'opera (in *Arch. giur. Serafini*, 1883, p. 339), lo storico e romanista Biagio BRUGI che, del resto, condivise l'ispirazione positivista e sociologica; cfr. D'AMELIO, *Positivismo, storicismo, materialismo storico in Icilio Vanni*, in *Quad. fiorentini*, nn. 3/4, cit., p. 432, nonché, dello stesso BRUGI, *Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani*, Urbino, 1880, dove si sostiene che già i romani avevano il « sentimento », non il « concetto » della evoluzione storica, p. 33. V. altresì D'AGUANNO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze antropologiche e storico-sociali con applicazioni pratiche al codice vigente*, Torino, 1890, opera significativa dell'indirizzo che vuole ispirare la riforma del diritto privato non solo ai principi della biologia, ma anche a quelli dell'antropologia e della psicologia. Per rilievi critici cfr. SOLARI, *op. cit.*, pp. 116-118, il quale riconosce al D'Aguanno il solo merito di « aver accentuato i difetti del così detto indirizzo scientifico del diritto privato, e di averne affrettata la decadenza ». L'opera di D'Aguanno conteneva una prefazione lusinghiera di CHIRONI. Per ulteriori notizie bibliografiche sulla corrente, cfr. SOLARI, *op. cit.*, loc. ult. cit.

dello « Stato di diritto », il nuovo indirizzo sociologico<sup>(38)</sup>, nato negli anni '80, fu movimento di reazione contro l'individualismo dei codici di stampo napoleonico e contro l'ideologia borghese-liberale che vi era espressa. « La dottrina dell'evoluzione assunse in Italia negli studi giuridici uno spiccato carattere anti-individualistico, che non era nella mente del suo autore e che (...) non si conciliava colle premesse biologiche e darwiniane che n'erano il presupposto »<sup>(39)</sup>.

Prescindendo dalle più vaste questioni sul metodo e la scienza del diritto in generale<sup>(40)</sup>, nel giro di pochi anni l'attenzione della corrente si appuntò sulla sibilina normativa codicistica della locazione d'opere e sulla sua incapacità a regolare le condizioni di lavoro nell'industria.

La critica di Vadalà-Papale a quella normativa si incentra sulla necessità, generalmente rilevata per tutto il diritto privato codificato, di eliminarne ogni base metafisica e di fondarla invece sui risultati scientifici della scuola positiva, temperando l'individualismo del codice con la considerazione del fattore sociologico<sup>(41)</sup> o sociale. Su questa linea un altro giovane giurista siciliano, il Cimbali, proseguì il cammino di Vadalà, facendosi caposcuola del movimento che proponeva senza mezzi termini la redazione di un nuovo codice privato sociale<sup>(42)</sup> e che trovò una voce

<sup>(38)</sup> Cfr. R. TREVES, *I precedenti della sociologia del diritto in Italia*, 1966, in appendice a R. TREVES, *Giustizia e giudici nella società italiana*, Bari, 1972, pp. 169-186.

<sup>(39)</sup> SOLARI, *op. cit.*, p. 112.

<sup>(40)</sup> Per le quali si rinvia ancora a SOLARI, *op. cit.*, spec., p. 111 ss.; a BENEDEUCE, *Questione del « metodo » e critica dello « Stato indifferente » nella cultura giuridica italiana di fine ottocento*, cit., p. 57; a DI MAJO, *Enrico Cimbali e le idee del socialismo giuridico*, in *Quad. fiorentini*, nn. 3/4, cit., p. 383. V. anche la prolusione del giovanissimo Pietro COGLIOLO, chiamato nel 1881 a ricoprire la cattedra di diritto romano e codice civile all'Università di Camerino; egli corredò la sua lezione, già densissima di erudizione, dell'apparato bibliografico cui tutta la corrente giuridica di cui era parte, faceva riferimento nella costruzione del « Sistema dell'Evoluzione » applicato al diritto, « *La teoria dell'evoluzione nel diritto privato* », Camerino, 1882. Dell'85, poi, sempre, di COGLIOLO, v. *Saggi su la evoluzione del diritto privato*, Torino, recensito positivamente da PORRO, in *Arch. giur. Serafini*, 1885, p. 366.

<sup>(41)</sup> VADALÀ-PAPALE esordisce nel 1881 (*Il codice civile italiano e la scienza*, cit.) con alcune superficiali considerazioni sulla codificazione napoleonica che a suo dire « surt(a) d'impianto, senza tradizione, senza precedente sviluppo di scienza (...) non poteva occorrere che ai bisogni più comuni (...) senza troppo innovare per evitare degli eccessi », p. 22.

V. anche dello stesso a. *La filosofia del diritto a base sociologica*, in *Circolo giur.*, 1884, p. 163, nonché dell'anno precedente *La nuova tendenza del diritto civile in Italia*, in *Riv. giur.*, 1883.

<sup>(42)</sup> Su CIMBALI e sull'influenza delle sue proposte scientifiche, si è detto tutto nei minimi particolari, così come sull'enorme popolarità nel mondo giuridico di allora della sua idea di codice privato sociale, che si ridimensionò, tuttavia, nel volgere di pochi anni; sull'attrattiva che esercitò anche su studiosi, poi insigni, e in vario grado « pentiti », nonché su giureconsulti, politici e studenti: cfr. SOLARI, *op. cit.*, p. 111 ss. e spec. p. 119 nota 102, su seguaci e critici; UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico*

ufficiale nella rivista di D'Aguanno e Tortori « La scienza del diritto privato ».

Su questo movimento, di vasta ma breve popolarità, non resta nulla da aggiungere alla già completa letteratura che lo riguarda, se non la precisazione, non originale ma necessaria, che la « tendenza sociale », basata su principi scientifici allora in voga, non ebbe nulla a che spartire con il socialismo giuridico in senso proprio se non, forse, le critiche di chi già allora non apprezzava né l'una né l'altro <sup>(43)</sup>.

Vadalà-Papale, d'altra parte, fu anche relatore al IV congresso giuridico nazionale, che si tenne a Napoli nel 1897 sul tema « La costruzione giuridica del contratto di lavoro » <sup>(44)</sup>. Su questo e altri interventi, sul significato e le conseguenze che da essi derivarono o non derivarono si tornerà più avanti.

4. — Un drappello sempre più numeroso di giuristi s'andava dunque convincendo della necessità di interventi legislativi con i quali lo Stato direttamente provvedesse, per motivi d'ordine pubblico, a tutelare l'interesse sociale e quindi generale <sup>(45)</sup>. Questa c.d. legislazione sociale, avrebbe dovuto realizzarsi attraverso leggi speciali che, senza intaccare per il momento i principi privatistici sui rapporti contrattuali, avrebbe però posto limiti e garanzie a favore dei soggetti sostanzialmente svantaggiati nei rapporti economici. Il consueto ritardo italiano su questa via <sup>(46)</sup> suscitava molte adesioni al movimento: spirito umanitario, opportunismo, lungimiranza e sincero progressismo potevano indifferentemente motivare quelle istanze: la legislazione sociale, del resto, nelle diverse esperienze dei paesi

« La scuola del diritto privato sociale », in *Pol. dir.*, 1970, p. 241 e spec. pp. 247-253; DI MAJO, *op. cit.*; BENEDEUCE, *op. cit.*

<sup>(43)</sup> Specialmente, con molta chiarezza, SOLARI, *op. cit.*, p. 120 e nota 104; sulle responsabilità di Nani e Loria nell'ingenerare confusione fra tendenza riformatrice del codice italiano in senso sociale e socialismo giuridico, v. anche, p. 181, dove si cita la precisazione del D'AGUANNO sulla differenza fra l'opera di Cimbali e dei suoi seguaci, da quella del socialismo, in *Scienza del diritto privato*, 1893, fasc. XI. V. anche *supra* nota 5. Non sembra invece fare distinzione fra queste diverse correnti DI MAJO, *op. cit.*, pp. 425-429.

Per ulteriori distinzioni sulle diverse istanze e concezioni all'interno del movimento, cfr. UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico*, I, cit., pp. 241-268, e II, *Crisi e tramonto del movimento*, pp. 387-403.

<sup>(44)</sup> VADALÀ-PAPALE, *La costruzione giuridica del contratto di lavoro - Relazione al IV congresso giuridico nazionale*, Napoli, 1897, in *Atti*, II, Napoli, 1897, pp. 9-91.

<sup>(45)</sup> V. *supra* nota 31.

<sup>(46)</sup> Cfr. GABBA, *30 anni di legislazione sociale*, Torino, 1901. Gabba attribuisce il considerevole ritardo italiano in materia di legislazione sociale in primo luogo alla decisa caratterizzazione antimonarchica del partito socialista, che avrebbe determinato nei conservatori una profonda aversità per ogni riforma sociale favorevole alle classi proletarie meccanicamente identificate come socialiste; in secondo luogo alla profondissima ignoranza dei membri del partito conservatore specie in relazione alla legislazione straniera in materia sociale, *ivi*, pp. 123-124. V. anche MARTONE, *Le prime leggi sociali*, cit.

europei, fosse o non fosse il portato di un progetto politico o di un movimento d'opinione o scientifico, ebbe il carattere della ineluttabilità, come reazione — precoce o tardiva — ad un problema sociale di stretta pertinenza statale <sup>(47)</sup>. Altra cosa, da questa generica richiesta di intervento legislativo, fu la proposta di politica del diritto formulata da Menger, tramite austriaco di quello che sembrerebbe il più genuino « socialismo giuridico » italiano, che ebbe, nella stretta interpretazione di quelle teorie, ben meno adepti di quanto comunemente non si creda. A confondere le rispettive opzioni dei diversi movimenti d'opinione è valso il dato comune a entrambi del rifiuto del dogma liberale dello « Stato indifferente », che, quanto al primo di essi, non comportava necessariamente alcuna compromissione con ideali socialisti, sia pure in senso molto lato, come avvenne per il secondo.

L'ambiguità stessa dell'espressione « socialismo giuridico » era fatta per ingenerare l'equivoco che quella teoria servisse a dare attuazione ai postulati economici del socialismo scientifico, il quale, al contrario, non poteva che dissociarsi dal cauto progetto di razionalizzazione riformistica dello Stato liberal-borghese, proposto, sia pure nell'interesse della classe operaia, dai giuristi c.d. socialisti <sup>(48)</sup>.

S'è detto che il socialismo giuridico ha come base di partenza la rilevazione delle ingiustizie sociali e come ipotesi costruttiva la tutela degli interessi — essenzialmente legati al lavoro — delle classi lavoratrici, da realizzare attraverso l'adattamento della disciplina normativa degli istituti privatistici relativi. Con specifico riferimento alla nostra materia esso postula non tanto un intervento legislativo, per così dire esterno alla logica privatistica del rapporto di lavoro (come è invece nella proposta di una legislazione sociale), ma semmai la individuazione di una nuova fattispecie negoziale che contenga in sé uno specifico riferimento al dato della debolezza economica del lavoratore dell'industria, alla quale ricollegare una altrettanto specifica disciplina contrattuale, nonché gli effetti protettivi della legislazione sociale d'ordine pubblico <sup>(49)</sup>.

La proposta gius-socialista è quindi limitata a penetrare, riformandolo, nel diritto privato dei contratti che, essendo tutto basato sui principi della perfetta libertà e eguaglianza delle parti, non riesce a risolvere il dato socialmente tipico di un contratto come quello di lavoro, in cui una delle parti non è libera di determinare le condizioni del rapporto e addirittura non è libera di rifiutare la stipulazione del contratto stesso.

<sup>(47)</sup> Così anche GABBA, *op. cit.*, pp. 31-32.

<sup>(48)</sup> Sull'atteggiamento dei socialisti di tradizione marxista verso il diritto e il socialismo giuridico, v. *supra* nota 5.

<sup>(49)</sup> In questo senso PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione*, Milano, 1985, pp. 42-43, dove peraltro si fa generico riferimento — né in quella sede sarebbe stato rilevante distinguere — al socialismo giuridico come movimento ispiratore di questa istanza che, per certi aspetti, fu comune anche a giuristi non « socialisti »: cfr. spec. nota 14, p. 44. Cfr. altresì, SOLARI, *op. cit.*, pp. 213-214 e 228-229 e NANI, *Il socialismo nel codice civile*, cit.

Inevitabilmente il programma urtava contro una duplice resistenza: quella dei socialisti rivoluzionari o dei socialisti *tout-court*, che irridevano il progetto tutto intellettuale di razionalizzazione del diritto borghese<sup>(50)</sup>; quella dei giuristi conservatori, dei civilisti puri, che rifiutavano, per una presunta asettica opzione scientifica, di ammettere fra i concetti giuridici una qualsiasi rilevanza del dato sociale e del nuovo modo di produzione capitalistico, ma che soprattutto rifuggivano dal costruire il contratto di lavoro sulla base di principi derogatori ed eccezionali rispetto a quelli sui rapporti obbligatori in genere<sup>(51)</sup>.

Se questo era il programma costruttivo del movimento « di infiltrazione e di penetrazione delle idealità socialiste nel campo del diritto », per dirla come Solari, resta da valutare quali siano state le proposte nelle quali si sono giuridicamente sostanziate le rivendicazioni — per così dire — « socialiste » e chi ne abbia avuto in Italia la paternità, tralasciando l'indagine sulle concezioni di Menger e sulla sua scuola nonché sulla loro influenza in altri paesi e ordinamenti<sup>(52)</sup>.

5. — Per inciso si deve notare che può sembrare irrilevante l'operazione di distinguere, all'interno della cultura giuridica di fine '800, chi possa definirsi genuinamente giurista socialista e chi invece abbia solo assorbito per osmosi, dallo spirito dei tempi, alcuni dei contenuti delle teorie di Menger<sup>(53)</sup>, trasformandoli in proposte che col socialismo

<sup>(50)</sup> V. per esempio, C. TREVES, *Socialismo e diritto civile*, in *Critica sociale*, 1894, p. 313, spec. pp. 316-317; cfr. GERRATANA, *op. cit.*, p. 55, e ORRÙ, *op. cit.*, p. 235.

Per una critica al socialismo giuridico dal punto di vista del sindacalismo rivoluzionario, v. PANUNZIO, *Il « socialismo giuridico » (esposizione critica)*, Genova, 1907 e, su questo saggio, CASSESE, *Socialismo giuridico e « diritto operaio »*. *La critica di Sergio Panunzio al socialismo giuridico*, in *Quad. fiorentini*, nn. 3/4, cit., pp. 495-505.

<sup>(51)</sup> Principalmente BARASSI, *Limiti*, cit., *passim*, su posizioni rigorosissime; con accenti diversi e spunti di un riformismo laico e pluralista *ante litteram*, TARTUFARI, *Del contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo*, Discorso letto il 5 novembre 1893 all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Macerata, Macerata, 1893, pp. 38-39, ma anche oltre fino a p. 41, per la critica al paternalismo delle concessioni sociali e alla sottovalutazione delle forme organizzate collettive di autotutela dei lavoratori.

Un ripensamento circa il ruolo della sociologia rispetto al diritto costituisce, in linea con alcuni enunciati del Tartufari, l'*Orazione* di COGLIOLO, *Le alte idealità del diritto* pronunziata il 17 novembre 1897, Genova, 1898, spec. p. 36 ss.

Sulla scarsa praticabilità del progetto mengeriano, cfr. V. POCAR, *Riflessioni sul rapporto tra « socialismo giuridico », e sociologia del diritto*, in *Quad. fiorentini*, nn. 3/4, cit., p. 152, nonché, per una critica da « contemporaneo », SOLARI, *op. cit.*, pp. 229-230: secondo Solari l'errore principale di Menger e, fra gli italiani, di Salvio, consisteva nell'aver sostenuto l'ipotesi che i codici civili fossero stati elaborati deliberatamente nell'esclusivo interesse delle classi dominanti. Questo pregiudizio « antipatico » di derivazione marxiana, avrebbe ostacolato l'accoglimento da parte della cultura giuridica italiana dei principi del socialismo giuridico.

<sup>(52)</sup> Per questi aspetti si rinvia al citato fascicolo dei *Quad. fiorentini*, e all'ampio corredo bibliografico contenuto nei diversi saggi.

<sup>(53)</sup> Si deve avere presente che sia il socialismo giuridico sia gli altri movimenti

giuridico in senso stretto non hanno parentela. Si potrebbe infatti sostenere che gli uni e gli altri siano stati comunque attratti da un ideale riformatore in senso lato che, a prescindere dalle diverse premesse teoriche, si sarebbe espresso in una comune proposta: quella di un adeguamento dell'ordinamento giuridico alle esigenze indotte dall'industrializzazione, dalla proletarizzazione, dalla questione sociale. Tutti insomma, chi invocando una organica legislazione speciale d'ordine pubblico, chi aspirando alla redazione di un codice privato-sociale, chi proponendo una nuova normativa del contratto di lavoro, da inserire nel codice o, a breve termine, da delegare a una legge speciale, erano mossi da una esigenza di giustizia sociale e tutti possono, complessivamente, considerarsi artefici di un progetto che andò disatteso e responsabili di una sconfitta nei confronti della dottrina e del conservatorismo politico che ad essi si opposero con successo.

Tuttavia, accade frequentemente che gli autori che risalgono alle origini del diritto del lavoro<sup>(54)</sup>, facciano riferimento all'influenza del socialismo giuridico su quelle origini e, talvolta, considerino quel movi-

culturali ad esso contemporanei che, con premesse teoriche diverse, cercarono di individuare soluzioni alla « questione sociale » nell'Europa ottocentesca, ebbero alcuni caratteri comuni (in questo senso v. ORRÙ, *op. cit.*, p. 241). Uno di questi fu ad esempio la fiducia nella legge e nel diritto come strumenti per ridurre l'ingiustizia e la differenziazione fra le classi. Queste comuni convinzioni rendono difficile distinguere con rigore teorie e movimenti diversi anche perché, nel superare gli originari confini di nascita e facendo proseliti in realtà storicamente e culturalmente differenziate, sul ceppo teorico fondamentale si innestarono elementi spuri, i quali finirono per dare vita a concezioni composite. E' in parte ciò che si verificò in Italia, nella cultura giuridica dell'ultima metà del secolo, dove i temi del socialismo rivoluzionario e riformista, di quello giuridico e della cattedra, del sindacalismo rivoluzionario e del fabionesimo, contribuirono a fornire elementi al c.d. socialismo giuridico nostrano e a ingenerare la convinzione che, nel progressivo delinarsi di una generica istanza di giustizia sociale, si potesse identificare un movimento culturale complessivo dotato di caratteri specifici.

<sup>(54)</sup> Pur nella comune tendenza a sottolineare l'equivocità della formula « socialismo giuridico », (cfr. per tutti, UNGARI, *op. cit.*, p. 245), il riferimento più o meno esplicito al movimento ideologico così denominato, come quello cui si può ascrivere il merito di avere evidenziato le ragioni del nascere di una nuova disciplina giuridica dotata di principi e regole diverse rispetto a quelle del diritto comune delle obbligazioni è abbastanza frequente in dottrina: così, senza pretesa di completezza, v. GRANDI, *Diritto del lavoro e società industriale*, in *Riv. dir. lav.*, 1977, I, pp. 3 e 7; PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione*, cit. p. 44 nota 14; SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 109; PINO, *Modelli normativi del rapporto di lavoro all'inizio del secolo*, in *Pol. dir.*, 1984, pp. 207-232 e particolarmente p. 208 note 9 e 10 e p. 224; MAGRINI, voce *Lavoro*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, p. 369; GIUGNI, *Diritto del lavoro (Voce per un'enciclopedia)*, in *Giornale dir. lav. e rel. ind.*, 1979, p. 22; ROMAGNOLI, *L'amarcord del diritto del lavoro*, in *Pol. dir.*, 1982, pp. 405 e 416; GHEZZI-ROMAGNOLI, *Il rapporto di lavoro*, Bologna, 1984, p. 1.

In RIVA SANSEVERINO, *Diritto sindacale*, Torino, 1982, pp. 14-15 c'è un riferimento indiretto al movimento, citandosi le opere di giuristi che ne fecero parte. V. ancora DE LUCA TAMAJO, *La norma inderogabile nel diritto del lavoro*, Napoli, 1976, p. 8 nota 1; GAETA, *op. cit.*, pp. 119, 132 e 143. UNGARI, *op. cit.*, p. 255.



mento culturale come punto di partenza della riflessione dottrinale che portò alla nascita del diritto del lavoro. Proprio per l'importanza di questa affermazione viene fatto di chiedersi come sia poi successo che quel movimento, colmo di spirito innovativo, che voleva promuovere una vera palinogenesi normativa e forse costruire le basi teoriche di una nuova materia, abbia poi avuto come unico effetto una politica legislativa occasionale e affannosa, fatta di interventi disorganici i quali, proliferando magmaticamente, hanno poi finito per dare corpo ad un nuovo diritto che tradisce le istanze stesse che l'hanno prodotto, proteggendo, molto spesso, chi gode già di protezione e trascurando proprio chi di essa è più bisognoso, sotto il profilo economico e sociale.

Una prima risposta a questo interrogativo può venire dal tentativo di valutare i contributi che ciascuno di quegli studiosi diede, in termini scientifici e di presenza politica, all'adeguamento del diritto alle nuove esigenze da essi avvertite, confrontando la coerenza e l'approfondimento teorico, il rigore sistematico e la forza propositiva di quelle costruzioni con quelle della dottrina tradizionale, contraria, in linea di massima, alla sistemazione legislativa del contratto di lavoro nonché alla individuazione, per quel contratto, di regole derogatorie al diritto comune delle obbligazioni.

Un secondo quesito, tuttavia, emerge direttamente dal primo, qui avanzato, e riguarda la verifica dei risultati di quella valutazione: si vuole chiarire, in sostanza, se il contributo di quella che può provvisoriamente definirsi, almeno sotto il profilo cronologico, la prima elaborazione « giuslavoristica » in senso lato, possa essere correttamente inserita nell'ambito culturale del cosiddetto socialismo giuridico. Vale quindi la pena, in relazione agli obiettivi della ricerca, di accertare quali giuristi, fra i molti che nelle varie discipline furono sensibili ai problemi posti dal lavoro umano, si siano espressi sulla necessità di definire su basi nuove il contratto di lavoro, e quali siano state, eventualmente, le loro proposte.

6. — Fra i seguaci italiani delle teorie mengeriane, è pacificamente annoverato Giuseppe Salvioli<sup>(55)</sup>.

È stato affermato che l'approccio al diritto che fu di Salvioli sia stato largamente rappresentativo di una parte della cultura del suo tempo, sicché la sua personale vicenda potrebbe assumersi — quasi — a paradigma della parabola del socialismo giuridico. Con qualche riserva sul significato di questa considerazione, per certi aspetti condivisibile<sup>(56)</sup>, l'indagine sul

(55) Ad esempio da SOLARI, *op. cit.*, p. 232; UNGARI, *op. cit.*, p. 256; GRANDI, *op. cit.*, p. 6 nota 6; COSTA, *Il socialismo giuridico di Giuseppe Salvioli*, cit., pp. 457-495; PINO, *op. cit.*, p. 208; DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, p. 8 nota 1; PANUNZIO, *Socialismo giuridico*, cit., *passim*.

(56) COSTA, *op. cit.*, p. 457. L'a., nel suo saggio su Salvioli aderisce alla tesi — sinteticamente enunciata senza riferimenti ad opere ed autori specifici — di TARELLO, secondo la quale alle origini del corporativismo dei nazionalisti « stava una tradizione ormai pluridecennale di pensiero giuridico italiano: e precisamente quel filone che si suole chiamare socialismo giuridico, e che dovrebbe invece chiamarsi paleocorporativi-

percorso culturale di Salvioli, giurista versatile e prolifico, sarà circoscritta ai temi che qui più particolarmente interessano e cioè alla sua personale politica del diritto in tema di prestazione di lavoro<sup>(57)</sup>. Da un lato infatti si deve subito sottolineare che per Salvioli, fin dall'ultimo decennio del secolo, quindi dalla sua prima produzione letteraria in materia<sup>(58)</sup>, il contenuto critico, di denuncia antindividualistica dell'ordinamento privatistico, fu prevalente rispetto a quello più compiutamente costruttivo e si caratterizzò per un atteggiamento culturale, comune a molti fautori dell'accentuazione in senso sociale del codice civile, di spiccato paternalismo verso il proletariato industriale. In quest'ottica il lavoratore era visto

simo giuridico italiano », cfr. *Enciclopedia Feltrinelli Fischer*, 27, *Scienze politiche*, I, a cura di Negri, Milano, 1970, voce *Corporativismo*, p. 74. Con riferimento specifico all'opera di Salvioli, la valutazione del suo contributo di giuslavorista sembra essere influenzata in modo determinante dagli esiti nazionalistici degli ultimi saggi (1926), alla luce dei quali, anche la rilettura di quelli di fine '800, risulterebbe premonitrice, per i toni paternalistici e i frequenti richiami agli ideali del solidarismo sociale. In questa logica e sulla base di questa chiave di « rilettura », Costa arriva a profilare la conclusione che « se alcune di queste coordinate ideologiche passassero non solo attraverso Salvioli, ma anche attraverso il movimento giuslavoristico nel suo complesso (...) si potrebbe proporre qualche dubbio sulla presunta sterilità del movimento, sul carattere utopistico e accademico della sua 'predicazione nel deserto', insomma sul suo storico 'déracinement' e suggerire di ripensare globalmente ad esso, più che secondo lo schema della astratta e velleitaria ideologia della riforma, secondo il *topos* astuto e lungimirante della riforma dell'ideologia », p. 494.

Non sembra di poter aderire a questa interpretazione dell'ideologia, per così dire, giuslavorista, per il fatto che essa appare orientata a valutare il clima culturale e ideologico di fine '800 più sulla base degli eventi storici successivi, che non in relazione alla larghissima diffusione « trasversale » delle venature solidaristiche e paternalistiche, nei movimenti ideologici e culturali dell'epoca. Si trattava, allora, di valori comuni a componenti diverse del socialismo riformista, così come del cattolicesimo sociale; ideali condivisi da molti giuristi e intellettuali, spesso contemporaneamente fedeli alla morale cristiana e agli ideali del progresso sociale, i quali non possono indistintamente essere bollati di « paleocorporativismo », con una implicita valutazione negativa della loro militanza culturale. Sembra di poter condividere con maggior convinzione, semmai, la valutazione del concetto di solidarismo, così diffuso anche nella cultura giuridica di fine '800, espressa da CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, cit., secondo il quale, esso, nell'interpretazione diversamente orientata che se ne diede, avrebbe avuto « un'indole equivoca (della quale) approfitterà in séguito il regime fascista, allorché (...) sfruttando abilmente un terreno in larga parte fecondato da idee di fratellanza e di vita comunitaria, i principi corporativi (...) irriteranno il mondo della produzione, con il proposito di consolidare in ultima analisi la supremazia capitalistica », p. 383.

Per approfondite considerazioni sulla dottrina della « solidarietà », le sue origini filosofiche, la sua diffusione nella cultura e nelle ideologie del tempo, v. particolarmente pp. 375-383 e riferimenti bibliografici nelle note.

(57) Per riferimenti bibliografici sulla ricchissima produzione di Salvioli, cfr. COSTA, *op. cit.*, p. 458 nota 1.

(58) SALVIOLI, *I difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie*, Prolusione, in *Annuario della R. Università degli Studi di Palermo*, 1890-1891, Palermo, 1890.

« assai più come un destinatario delle ' riforme ' che come un soggetto attivo della propria ' emancipazione ' »<sup>(59)</sup>.

Il codice civile era da lui valutato codice di classe per il suo spiccato spirito individualistico, aderendo su questo come su altri temi al pensiero di Menger, filtrato peraltro dalle concezioni solidaristiche dei filosofi sui quali teneva i propri corsi universitari di filosofia del diritto<sup>(60)</sup>; di Menger condivideva anche l'opinione che i codificatori ottocenteschi fossero stati guidati dall'intenzionale obiettivo di elaborare un diritto nell'esclusivo interesse delle classi dominanti<sup>(61)</sup>.

Non preme però ripercorrere qui il composito sviluppo del suo pensiero critico, che è operazione complessa e del resto già compiuta, ma solo soffermare l'attenzione sulla parte più specificamente costruttiva, diretta a proporre i contenuti concreti delle riforme necessarie per adeguare il diritto del rapporto di lavoro alle esigenze della classe operaia.

Come notava Camillo Cavagnari<sup>(62)</sup> — magistrato che aderì entusiasticamente e senza pregiudiziali distinzioni teoriche a tutte le istanze riformatrici a cavallo dei due secoli — la prolusione di Salvioli del 1890 « è una critica completa, minuta, stringente di tutto il codice civile. Sono quarantasei lunghe pagine dense di pensieri elevati, larghe di osservazioni piene di verità e di efficacia; e se il valoroso professore non ha tutto il merito dell'originalità, ha senza dubbio integralmente quello di avere saputo raccogliere in una rapida e succosa esposizione quanto di male si può razionalmente dire del codice civile vigente, in rapporto alle classi non abbienti ed operaie, e cioè in rapporto alla questione sociale »<sup>(63)</sup>. Si può

<sup>(59)</sup> COSTA, *op. cit.*, p. 492.

<sup>(60)</sup> Cfr. CORRADINI, *op. cit.*, p. 377 e COSTA, *op. cit.*, p. 497.

<sup>(61)</sup> V. *supra* nota 52.

<sup>(62)</sup> Di lui va ricordato l'impegno costante e laboriosissimo profuso nel tentativo di realizzare sul piano operativo come magistrato e come studioso, il progetto riformistico espresso dalla cultura giuridica del suo tempo. In ragione di questa dedizione appassionata gli fu affidato da Zanardelli e Cocco-Ortu — allora rispettivamente presidente del Consiglio e ministro di Grazia e giustizia — il ruolo di segretario della Commissione governativa incaricata di studiare le riforme dei contratti agrari e del contratto di lavoro. Cavagnari raccolse tutto il materiale giurisprudenziale e dottrinale disponibile sul tema, nonché la legislazione straniera, per precostituire alla Commissione una traccia per la costruzione scientifica e positiva del contratto di lavoro. In molte pubblicazioni trattò l'argomento « contratto di lavoro », spesso però in modo compilativo, raccogliendo le opinioni correnti fra i giuristi riformisti di cui condivideva gli ideali, senza tuttavia esprimere coerenti valutazioni personali, ma solo raggruppando materiali, ideologicamente, culturalmente e qualitativamente molto diversi; cfr. CAVAGNARI, *Nuovi orizzonti del diritto civile in rapporto alle istituzioni pupillari*, Milano, 1891; *Id.*, *Il diritto marittimo e il contratto di lavoro*, in *Pensiero Italiano*, maggio 1897; *Id.*, *Introduzione sulla locazione d'opera*, in MAFFI, *Guida dei provviri per le industrie*, Milano, 1899, pp. 5-154; *Id.*, *Le controversie del lavoro*, Milano, 1900; *Studi preliminari, Commissione per lo studio dei contratti agrari e del contratto di lavoro, Osservazioni e notizie per l'Avv. Camillo Cavagnari*, Roma, 1901; CAVAGNARI, *Studi sul contratto di lavoro*, Roma, 1902.

<sup>(63)</sup> CAVAGNARI, *Nuovi orizzonti del diritto civile*, cit., p. 429.

condividere il giudizio di Cavagnari, anche se si deve sottolineare l'irrilevanza del saggio sotto il profilo costruttivo; ancora meno significativo, sotto questo aspetto, è il commento di Salvioli al nuovo progetto di codice civile tedesco<sup>(64)</sup>.

Nell'opera del 1906 su *I difetti sociali delle leggi vigenti di fronte al proletariato e il nuovo diritto*<sup>(65)</sup>, ancora una volta risulta intenso lo slancio critico sulle carenze del codice civile e l'inerzia del legislatore, in termini di sottovalutazione della tutela del lavoro subordinato; ma di nuovo cauto e generico il contenuto costruttivo, relegato in poche pagine<sup>(66)</sup> dedicate al contratto di lavoro, dove le critiche al codice si specializzano in relazione alla materia, ma le proposte risultano diluite in ormai banali osservazioni sugli aspetti più perniciosi del silenzio normativo.

Sulla solidarietà, come principio propulsivo di una nuova concezione morale, atta a promuovere la tutela degli interessi di tutta la collettività, come forma di transizione fra l'individualismo e lo Stato sociale, Salvioli torna frequentemente, a ribadire la sua speciale propensione verso un intervento dello Stato in funzione, appunto, dell'interesse sociale. Ne sarebbero influenzate, a suo parere, le (poche) leggi sociali già allora emanate, che per vero, come è stato più volte affermato, costituivano più che l'ossequio a questa morale quasi evangelica, la risposta tardiva e necessitata dalle circostanze « agli effetti intollerabili di degradazione, prodotti da un non voluto sistema industriale sulle condizioni biologiche stesse del lavoro salariato »<sup>(67)</sup>.

Sul punto specifico degli emendamenti al codice, Salvioli esaurisce in poche battute la sua proposta, che si innesta su una interpretazione del contesto economico sociale scarsamente consapevole dei possibili sviluppi dell'incipiente industrialismo<sup>(68)</sup>; oltre al rimprovero, mosso all'indifferenza del governo e delle forze politiche verso i progetti di riforma — già elaborati in commissione governativa — esprime l'urgente necessità di redigere un codice del lavoro che non si limiti a contenere leggi operaie eccezionali, le quali, contraddicendo i principi generali dell'ordinamento, finirebbero per aggravare lo stato di inferiorità delle classi operaie; pertanto suggerisce che, seguendo l'esempio della legge tedesca, il nuovo codice « pur lasciando all'individuo di esercitare diritto nei limiti del suo apprezzamento, per ben segnare che questa funzione è conferita dalla legge (...) multipli(chi) i casi in cui il giudice, per disposizione espressa o tacita, god(a) di un potere discrezionale onde gli (sia) permesso dare ad ogni litigio una soluzione appropriata e non (sia) costretto ad applicare una soluzione la cui rigidità uniforme gli sarebbe imposta dalla legge »<sup>(69)</sup>.

<sup>(64)</sup> SALVIOLI, *Il nuovo progetto di codice civile tedesco e i suoi difetti sociali*, estratto dalla *Riforma Sociale*, fasc. VIII, anno III, vol. V, Torino, s.d. (ma forse 1896).

<sup>(65)</sup> Palermo, 1906, cfr. specialmente pp. 37 ss., 61 ss., 91 ss., 94 ss.

<sup>(66)</sup> *Op. cit.*, pp. 62-67.

<sup>(67)</sup> Così GRANDI, *Diritto del lavoro e società industriale*, cit., p. 8.

<sup>(68)</sup> Cfr. *I difetti sociali*, cit., pp. 91-96.

<sup>(69)</sup> *Op. cit.*, pp. 99-100; sul collegamento fra indirizzo solidaristico e ruolo della buona fede e dell'equità come mezzi per incidere sul *ius scriptum* e per adeguarlo alle

Il giudice è visto, in questa prospettiva, come « l'interprete della coscienza pubblica, l'associato del legislatore, il suo continuatore nel tempo », anche se i limiti di questo ruolo affidato all'interprete dovranno essere rimossi con l'intervento progressivo di nuove norme legislative. Secondo Salvioli il nuovo diritto è « diritto di transizione (...) fra gli antichi beneficiari del diritto usciti dalla ineguaglianza economica e quelli che (...) vogliono dare alla democrazia la pienezza del suo senso di eguaglianza, colla soppressione delle classi, e colla unificazione morale ed economica della società e la fondazione dello Stato democratico sociale (...). Il legislatore non può chiudere gli occhi davanti a questi fatti (...): non può conoscere che questo proletariato che disciplina e unifica la sua azione economica nei sindacati (...), nei contratti collettivi, elabora (...) un nuovo diritto il quale è di supremo interesse sociale riconoscere pacificamente, includendo nei codici, armonizzando questo col corso di evoluzione sociale » (70).

L'indeterminata proposta riformatrice di Salvioli, benché ribadita lungo l'arco di quasi un ventennio, non fu per nulla efficace; nell'immediato, soprattutto, malgrado la diffusione delle sue famose prolusioni e delle sue altre opere, nonché la sua partecipazione alla Commissione governativa incaricata di studiare e proporre modifiche al diritto vigente sul contratto di lavoro, non poté prevalere in modo significativo sulle resistenze che si opponevano ad una nuova legislazione.

L'ampiezza eccessiva del suo progetto innovativo, da un lato, e la carenza di rappresentazione costruttiva per ciascuno degli istituti da riformare, dall'altro, resero ininfluenti sul piano concreto la sua denuncia, che tuttavia, ebbe molta popolarità fra i contemporanei e resta tuttora fra le manifestazioni paradigmatiche del riformismo di quest'epoca; del resto essa si basava su una così esplicita aspirazione verso il solidarismo sociale e, in attesa di quello, sul provvisorio palliativo dell'interpretazione evolutiva e equitativa del diritto vigente, che finì per contribuire — più che contrastarla — a quella stessa inerzia legislativa che andava criticando, e per accrescere gli spazi di consenso verso chi, come Barassi (71), rifiutava radicalmente la normativizzazione del contratto di lavoro e riteneva sufficienti gli occasionali e disorganici interventi di legislazione sociale. Nel 1911 le teorie salvioliane evolvevano più o meno esplicitamente verso un'interpretazione del conflitto sociale come degenerazione patologica e in esse si intravedeva l'aspirazione a realizzare l'ideale della solidarietà attraverso il componimento degli interessi sociali contrapposti, in una logica superindividuale che avrebbe, di lì a poco, offerto qualche elemento di legittimazione alle emergenti teorie del corporativismo fascista (72).

varie circostanze della storia, v. CORRADINI, *op. cit.*, p. 384 ss. e, ivi, ampi riferimenti bibliografici; su « buona fede e contratto di lavoro », ivi, pp. 396-415.

(70) Ivi, pp. 102-103.

(71) Lo stesso Barassi del resto teorizzava l'uso massiccio del « lubrificante » della buona fede e della equità ad integrazione delle lacune normative: cfr. in tal senso, ROMAGNOLI, *Alle origini del diritto del lavoro: l'età preindustriale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, I, p. 523, nonché CORRADINI, *op. cit.*, pp. 404-407.

(72) In questo senso, seppure con accenni valutativi più radicalmente critici,

7. — Molto scarno, ma per vari aspetti più nitido, è il contributo di Emanuele Gianturco, civilista, professore, sottosegretario e ministro di grazia e giustizia.

Questo statista, fedelissimo di Giolitti (73) è autore di due scritti famosissimi (74), peraltro assai brevi, dai quali si è spesso tratto argomento per sostenere la sua militanza giussocialista: essi, molto più che il contributo di un giurista alla costruzione teorica del contratto di lavoro, costituiscono il manifesto propagandistico delle sue personali scelte di politica legislativa, quelle scelte che Gianturco concretamente promosse o tentò di promuovere, nella sua carriera di parlamentare e di ministro (75).

La prolusione del 1891 su *Individualismo e socialismo nel diritto contrattuale*, al di là del contenuto critico verso l'individualismo astratto e disorganico dei codici, si basa essenzialmente sulla riproposizione della

COSTA, *op. cit.*, pp. 491-492, con riferimento allo scritto di SALVIOLI, *I problemi del progresso*, in *Rivista italiana di sociologia*, 1911, pp. 519-525. Il tema ricorrente fra i giureconsulti ottocenteschi del principio di solidarietà, fu assorbito con accenti profondamente diversi da un altro famoso « socialista giuridico » CESARE VIVANTE, professore di diritto commerciale; nei suoi interventi sull'esigenza di un codice unico delle obbligazioni e ancor più, in séguito, nella prolusione bolognese del 1899 (*I difetti sociali del codice di commercio*, in *Riforma sociale*, 1899, p. 25) e nell'articolo del 1902 (*La penetrazione del socialismo nel diritto privato*, in *Critica sociale*, 1902, p. 345) il principio di solidarietà assume il senso sempre più accentuato di una legge dalla quale il movimento operaio trae la sua stessa essenza e che ha per scopo la elevazione degli umili; e ciò non tanto nell'ottica salvioliana di un compimento dei conflitti sociali, quanto nella realizzazione di forme associative — e in questo senso solidaristiche — all'interno della classe lavoratrice, per la migliore tutela degli interessi di classe in contrapposizione a quelli della borghesia, *op. ult. cit.*, p. 34. Cfr. per il « giussocialismo » di Vivante, SOLARI, *op. cit.*, p. 236 ss., e CORRADINI, *op. cit.*, p. 380.

(73) Sulla vicinanza politica di Emanuele Gianturco a Giolitti, cfr., fra gli altri, SPADOLINI, *Giolitti e i cattolici*, Firenze, 1960, p. 30 e VALERI, *Giovanni Giolitti*, Torino, 1971, pp. 40 e 187. Sulle vicende umane, scientifiche e politiche di Gianturco, v. TREGGIANI, *Emanuele Gianturco: l'educazione di un giurista*, in questa rivista, 1986, p. 1235.

(74) GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, Prolusione al corso di diritto civile letta nella regia Università di Napoli, 1891, ora in *Opere giuridiche*, II, Roma, 1947, pp. 262-269; Id., *Sul contratto di lavoro*, conferenza tenuta al Circolo giuridico di Napoli il 23 aprile 1902, ivi, pp. 270-281.

(75) Come sottosegretario al Ministero di grazia e giustizia, Gianturco promosse nel 1893 la nomina della Commissione governativa per la riforma dei contratti agrari e del contratto di lavoro. La Commissione, anche a causa delle vicende che portarono alla caduta del governo per i fatti relativi allo scandalo della Banca Romana, si costituì e esaurì i suoi lavori nel gennaio del 1894, senza concludere nulla: Cfr. PINO, *Modelli normativi*, cit., p. 209.

Molto critico circa i criteri adottati per la composizione della Commissione, TARTUFARI, il quale in una prolusione del novembre 1893 (*Del contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo*, Macerata, 1894), lamentava che da quella Commissione « i più illustri civilisti di Italia (siano stati) studiatamente esclusi » e che « nessuna diretta rappresentanza di operai o di agricoltori (sia stata) ammessa; la quale ultima cosa è della prima assai più sintomatica e grave », p. 41. Altri interessanti spunti critici anche oltre.

tematica, ormai corrente, di una necessaria revisione del diritto privato alla luce dei compiti sociali dello Stato. Anche Gianturco è attratto dall'ipotesi della trasformazione dei codici di mero diritto privato in codici di diritto privato sociale perché, sottolinea: « la questione sociale è quasi tutta nel codice civile ».

L'intervento dello Stato viene invocato per sanare la menzogna « convenzionale » dell'uguaglianza fra proprietari e lavoratori, non per « immischiarsi delle private contrattazioni », ma per impedire « senza sentimentalismi dottrinari (...) che i deboli vengono sopraffatti dai più forti » (76).

Anche l'intervento del 1902 alla conferenza tenutasi al Circolo giuridico di Roma, sul tema specifico del contratto di lavoro, non consta che di poche pagine e non aggiunge molto alle considerazioni già svolte nel '91 dallo stesso Gianturco.

Rimossa però l'originaria tentazione di una riformulazione del codice civile in chiave sociale, l'alternativa che Gianturco si pone tiene conto delle più meditate opinioni ormai prevalenti tra i giuristi ed è realisticamente circoscritta a due possibilità: disciplina generale del contratto di lavoro da applicarsi a tutte le sue possibili forme, oppure tante diverse discipline particolari per ciascuna forma di lavoro subordinato. Il discorso fa un rapido riferimento alla recente dottrina italiana sulla materia, ma soprattutto esalta propagandisticamente il contributo agli studi offerto dalla Commissione da lui stesso « istituita per preparare le modifiche da introdursi nel diritto vigente in ordine ai contratti agrari ed al contratto di lavoro » (77); queste ultime vengono sinteticamente esposte con qualche spunto problematico e qualche dubbio sull'opportunità del riconoscimento giuridico delle leghe operaie, sulla soluzione arbitrale delle controversie collettive, le quali, degenerando in sciopero rischierebbero, a suo parere, di compromettere la pace sociale e di sopprimere l'iniziativa economica.

I rilievi conclusivi rineggano più o meno consapevolmente ogni sua precedente immedesimazione nelle teorie del socialismo giuridico di stampo puramente mengeriano: i toni propagandistici prevalgono sul contenuto propositivo, la giovanile aspirazione di rifondazione del diritto nell'interesse delle classi subalterne si stempera nell'invocazione di una legislazione garante di pace sociale, ispirata ad un sentimento di fratellanza e basata sul principio di solidarietà che Gianturco spera divenga l'obiettivo dei giuristi cui si rivolge e i cui vantaggi si sarebbero ripercossi anche sulla tanto « calunniata borghesia ».

(76) GIANTURCO, *op. cit.*, pp. 266-267: Gianturco era un cattolico convinto e temperava quelle che potevano apparire pericolose aperture ai principi del socialismo con costanti rinvii alle opinioni e agli scritti di esponenti per così dire « insospettabili » della gerarchia ecclesiastica: così nella prolusione del '91 rimanda al discorso del cardinale Capececiatello su *La questione sociale e il cattolicesimo*, e menziona l'aspettativa esistente nel mondo cattolico per il contenuto dell'enciclica di Leone XIII (note 2 e 8). Barassi non mancherà di biasimare l'« oscura » proposta condivisa da Gianturco, di un codice privato sociale: Cfr.: BARASSI, *Sui limiti*, cit., p. XIII nota 3.

(77) GIANTURCO, *Sul contratto di lavoro*, cit., p. 272.

Malgrado il modestissimo contributo teorico scientifico alla costruzione giuridica del contratto di lavoro, egli fu convinto sostenitore della necessità di risolvere giuridicamente i problemi indotti dall'organizzazione capitalistica del lavoro e coerentemente critico verso i ritardi legislativi. Segnalò attivamente queste istanze come uomo politico e in buona fede credette che questi valori fossero largamente condivisi o sulla via per diventarlo.

Il suo impegno politico si tradusse in risultati concreti: a lui direttamente, infatti si ascrive il merito di avere promosso alcune leggi sull'istruzione elementare e sui patronati scolastici; tuttavia, poiché morì solo cinquantenne nel 1907, la sua aspirazione di vedere regolato legislativamente il rapporto di lavoro nell'industria e in agricoltura rimase frustrata. Se infatti quella prima Commissione ministeriale da lui istituita nel '93, non poté far nulla, anche la seconda, presieduta dall'on. Chimirri e di cui egli stesso fu parte insieme a civilisti, avvocati, professori, economisti e politici, si risolse in un ulteriore fallimento (78), anche in conseguenza degli orientamenti antitetici, politicamente e giuridicamente, espressi dai componenti della Commissione.

Di alcuni membri di essa si potrebbe ragionevolmente pensare che siano stati scelti proprio per il favore che avevano manifestato verso una legge sul contratto di lavoro (79). Tuttavia nessuno in quella Commissione

(78) Sulla composizione della Commissione nonché sulle singole opinioni espresse in quella sede da politici e giuristi, cfr. in dettaglio PINO, *op. cit.*, p. 210 ss. Fanno parte della sottocommissione incaricata di occuparsi principalmente dei contratti agrari: Cavalieri, Cogliolo, De Bernardis, Farina, Fortis, Gianturco, Orlando, Pantaleoni, Porro, Schupfer. La sottocommissione incaricata di formulare in articoli le proposte sul contratto di lavoro espresse dalla Commissione plenaria, uniformandosi ai criteri della maggioranza, è composta da: Barassi, Bodio, Cogliolo, Fortis, Gianturco, Landucci, Massimini, Orlando, Porro, Salvioli.

(79) Così fu per Salvioli, Gianturco e Chimirri, quest'ultimo ricordato per il suo contributo, come ministro dell'agricoltura, commercio e industria, a favore dell'incremento delle assicurazioni sociali; così fu per Cogliolo e Majorana, giurista enciclopedico il primo, politico e costituzionalista il secondo, entrambi sensibili alle nuove idee sul diritto e la sociologia e che insieme si occuparono della riforma dei contratti agrari: essi curarono insieme *La riforma dei contratti agrari: osservazioni e proposte*, Roma, 1894. Per le opere del Cogliolo « evoluzionista », nonché giurista enciclopedico, cfr. SBIRICOLI, *op. cit.*, in nota 2, pp. 34-39; il suo personale punto di vista sulla legislazione in tema di contratto di lavoro è illustrato in COGLIOLO, *Le alte idealità del diritto*, *Orazione*, cit.: « e così l'ideale del diritto non ostacola ma anzi auspica ed aiuta una seria legislazione sociale, e in particolar modo la costruzione giuridica del contratto di lavoro, perché è cosa vergognosa che manchino norme a quell'esercito di lavoratori che dall'operaio più modesto va all'impiegato più alto, e che fenomeni giuridici nuovi come il contratto industriale, il contratto di impiego, il contratto di carriera debbano regolarsi o con le anguste norme dell'antico e piccolo contratto di locazione di opere, o con i tentativi infelici di regolamenti governativi ». V. altresì la sua comunicazione al IV Congresso giuridico di Napoli (*Voti circa la costruzione giuridica del contratto di lavoro*, in *Atti*, 1899, pp. 37-41) dove propone una codificazione per linee generali e sistematiche del contratto di lavoro di cui la locazione d'opere è una specie. Alle norme della parte generale, secondo Cogliolo, dovranno seguire le norme particolari relative

era, escluso il giovane Barassi, un vero esperto della materia e si sa quale ripulsa questi avesse per una legge sul contratto di lavoro e in quale accezione egli intendesse questa espressione giuridicamente imprecisa, a suo dire, i cui « contorni sfumano nella cosiddetta sociologia »<sup>(80)</sup>. Se si considerano gli entusiasmi del Cavagnari che ebbe il compito di preparare gli studi preliminari per il lavoro della Commissione, nonché le dichiarazioni, per buona parte propagandistiche, del relatore Chimirri e di altri esponenti politici, si è portati a pensare, che dati i risultati, quegli entusiasmi non furono punto espressione di un sentire comune della classe politica, né della cultura giuridica dominante.

È significativo che del gruppo non esiguo di studiosi che, sul finire dell'800, si occupò del contratto di lavoro — esplicitamente menzionati e consultati da Cavagnari per l'elaborazione dei lavori preparatori della Commissione — l'unico che fu poi chiamato a farne parte era anche quello più tenacemente contrario ad una legge su quel contratto. Presenti solo per il tramite delle loro opere, vagliate dal Cavagnari, furono Vadalà-Papale, Betocchi, Modica e Jannaccone<sup>(81)</sup>, nonché altri che avevano dedicato al

alla diverse sottospecie: a) contratto di impiego; b) locazione d'opere dei domestici; c) contratto dei lavoratori agricoli; d) contratto degli operai di industrie o fabbriche o miniere; e) contratto di noviziato; f) contratto degli agenti di commercio.

Per una bibliografia di Majorana cfr. SBRICCOLI, *op. cit.*, p. 154. Uno degli altri membri della Commissione fu Maffeo Pantaleoni, economista « vigorosamente » partecipe della vita politico-sociale italiana nonché « originale studioso » delle formazioni bolsceviche nel nostro paese: Cfr. DALLA VOLTA, voce *M. Pantaleoni*, in *Nuovo dig. it.*, 1936. Analoghe considerazioni valgono per Arcoleo e altri ancora che avevano più volte segnalato nei loro scritti quanto meno l'esigenza di un'organica legislazione sociale. Di ARCOLEO, ordinario di diritto internazionale a Napoli, senatore e sottosegretario di Stato alle finanze, si ricordano, per i temi che qui interessano, gli scritti: *La scienza nella vita sociale*, 1906; e *Riunioni e associazioni politiche*, Napoli, 1878. Per SCHUPFER, cfr. *supra* nota 32.

<sup>(80)</sup> Cfr. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, 1901, Prefazione, p. VII.

<sup>(81)</sup> Ci si riferisce qui a coloro i quali si occuparono della costruzione giuridica del contratto di lavoro con contributi non episodici e principalmente con studi monografici: VADALÀ-PAPALE (citato da CAVAGNARI nel suo *Studi sul contratto di lavoro*, Roma, 1903, p. 11) è autore, come accennato, di una relazione al IV Congresso giuridico nazionale che si tenne a Napoli nel 1897 su *La costruzione giuridica del contratto di lavoro*, pubblicata nel vol. II degli *Atti* fra le relazioni della sezione di diritto civile, Napoli, 1897, pp. 9-91; BETOCCHI presentò altra relazione sullo stesso tema, *ivi*, pp. 93-216, che risulta peraltro la sintesi del volume citato oltre, preparato dall'autore in occasione del congresso; MODICA, pubblicò in diversi numeri de *Il circolo giuridico*, 1896, pp. 107-125, 165-193, 225-251, 277-296, parte di uno studio poi completato e ripubblicato autonomamente: *Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella legislazione*, Palermo, 1897, pp. 462, nonché la sua relazione al IV Congresso giuridico nazionale, in *Circolo giur.*, 1897, pp. 205-227 e 237-272. Di JANNACCONE erano stati pubblicati sia un ampio articolo intitolato *Il contratto di lavoro*, in *Arch. giur.*, 1894, sia la voce *Contratto di lavoro*, in *Enc. giur. it.*, III, parte 3<sup>a</sup>, Milano, 1897, pp. 1029-1089.

tema contributi spesso significativi, ma solo occasionali e non sistematici<sup>(82)</sup>.

8. — L'occasione che provocò alcuni degli studi poi presi in esame dalla Commissione governativa fu il già menzionato IV Congresso giuridico nazionale, che si tenne a Napoli nel 1897 su « La costruzione giuridica del contratto di lavoro » e che, secondo gli intenti del comitato promotore, doveva contribuire alla codificazione di tale contratto. Come ricordato<sup>(83)</sup>, Vadalà-Papale fu tra i relatori: il suo intervento, in quella circostanza, ridimensiona l'istanza espressa nelle opere precedenti per una nuova codificazione di diritto privato-sociale<sup>(84)</sup>, e si limita a proporre un intervento legislativo che definisca diritti e doveri delle parti del contratto di lavoro, sia pure con qualche residua contaminazione dell'antico linguaggio, ispirato alle teorie positivistiche e evoluzionistiche, ormai un po' fuori moda. Anche Vadalà-Papale, come Salvioli e Gianturco, era motivato a proporre una nuova disciplina normativa del lavoro umano dalla specifica necessità di fare in essa riferimento al lavoro industriale; a base della sua proposta poneva pertanto l'esigenza di tutela degli interessi della parte economicamente debole del rapporto, ma tuttavia, in una più comprensiva prospettiva di soddisfazione del bene comune, della pace sociale e dell'interesse dell'organizzazione produttiva, in questo differenziandosi da una logica giusocialista in senso stretto<sup>(85)</sup>. Certo aveva ben chiaro che le norme contenute negli artt. 1627 e 1628 c.c., potevano tutt'al più disciplinare una generica prestazione lavorativa, ma non quella dell'operaio delle grandi fabbriche; la sua proposta, quindi, s'incentrava sull'elaborazione di una fattispecie normativa nuova, che tenesse conto del dato ormai socialmente rilevante della speciale forma di subordinazione del lavoro industriale, condizionante la persona umana, le energie fisiche e morali del lavoratore.

Il suo lavoro non è privo di spunti<sup>(86)</sup>, che tuttavia di disperdono nella prosa astrusa ed ampollosa, indizio e probabile conseguenza della stessa

<sup>(82)</sup> Per es. Cesare Vivante, Vittorio, Polacco, Luigi Tartufari, e lo stesso Pietro Cogliolo.

<sup>(83)</sup> V. *supra* nota 44.

<sup>(84)</sup> VADALÀ-PAPALE, *Per un codice privato sociale*, in *Lo Spedaliere*, I, 1891, pp. 50-83; *Necessità della codificazione dell'economia politica per la costituzione del codice privato-sociale*, in *Scuola positiva*, I, 1891, pp. 152-170; *Diritto privato e codice privato-sociale*, in *La scienza del diritto privato*, I, 1893, pp. 7-39; per ulteriori notizie bibliografiche sull'autore, cfr. SBRICCOLI, *op. cit.*, pp. 125-127.

<sup>(85)</sup> Cfr. *Relazione* al IV Congresso giuridico nazionale, *cit.*, pp. 10-11 e *ivi* nota 1 e p. 18.

<sup>(86)</sup> Secondo VADALÀ-PAPALE gli artt. 1627 e 1628 regolano, al più, il rapporto di lavoro dei domestici (p. 19) mentre la nuova legge dovrebbe disciplinare principalmente il rapporto di lavoro nell'industria in ragione della funzione sociale del lavoro e del coinvolgimento della persona umana nell'oggetto della prestazione (pp. 20-25); prende posizione a favore della configurazione del contratto di lavoro come vendita di lavoro e non come « locazione dei servizi » (p. 19); fa interessanti considerazioni sull'utilità dell'associazionismo operaio nella determinazione delle condizioni di lavoro e nel

manca di chiarezza nella parte sostanziale, nonché di una esiziale contraddittorietà delle proposte costruttive<sup>(87)</sup>.

Al di là dell'adombrata necessità di una disciplina specifica sulle diverse forme di lavoro umano, da inserire nel codice civile, l'impianto costruttivo è incoerente, anche per una relazione congressuale, risultato di approfondimento occasionale di uno dei temi cari ai riformatori del codice in senso sociale, che non verrà, però, più affrontato dall'autore negli scritti degli anni successivi<sup>(88)</sup>.

Sullo stesso tema fu relatore anche Carlo Betocchi, avvocato, il quale in quell'anno e in preparazione di quell'intervento, aveva pubblicato un volume di ben 650 pagine su *Il contratto di lavoro nell'economia e nel diritto*<sup>(89)</sup>. Sia la relazione che il volume sono scritti d'occasione, la prima una sintesi del secondo. In quest'ultimo Betocchi si propone senza alcuna originalità di divulgare fra i profani la problematica del contratto di lavoro dal punto di vista dell'economia, della sociologia e del diritto. L'opera è imponente solo per le dimensioni, ma è, in buona misura, un plagio di un articolo precedente di Pietro Jannaccone<sup>(90)</sup>. La monografia di Betocchi non ha rilevanza sul piano costruttivo; egli stesso del resto, ammetteva nella prefazione di non avere prefigurato alcuna proposta concreta e

collocamento (p. 31); propone una dettagliata disciplina del contratto di lavoro, con quasi esclusivo riferimento ai problemi che si pongono nel lavoro dell'operaio industriale, con frequenti rinvii alle esperienze straniere sia legislative, sia dottrinali (Brentano e Cornil soprattutto), manifestando spesso una certa confusione fra costruzione giuridica del rapporto contrattuale e disciplina limitativa d'ordine pubblico (p. es., p. 53 e pp. 63-64).

<sup>(87)</sup> Nelle conclusioni l'a. propone un po' confusamente la nuova intitolazione del capo III, titolo IX, libro III del codice civile, al contratto di lavoro: in esso la disciplina esistente della locazione delle opere dovrebbe sopravvivere per regolare la locazione di opera dei vetturini, gli appalti e i cottimi, accanto (si suppone) alla nuova disciplina del contratto di lavoro. Non risulta perciò chiaro cosa sia il contratto di lavoro: se un *genus* che ricomprenda locazione d'opere e locazione d'opera o se sia una sottospecie della locazione d'opere, relativo al lavoro nell'industria (cfr. p. 89). Si specifica comunque che « il contratto di lavoro, acquistando importanza istituzionale e autonomia giuridica in questa nuova distribuzione della materia della locazione delle opere, non deve intendere a tutelare e garantire l'obbligazione della propria opera all'altrui servizio, ma la *forza-lavoro* nel differenziato impiego dell'attività umana, coordinandone le funzioni all'ordinamento di tutto il *diritto contrattuale* ». Questo e altri sibillini accenni fanno propendere per un'interpretazione della proposta di Vadalà-Papale nel senso di una disciplina legislativa diversa « per le diverse specie di lavori » (così, per es., a proposito dell'orario giornaliero della prestazione lavorativa).

<sup>(88)</sup> Dal catalogo generale della libreria italiana, risulta che l'interesse alla costruzione giuridica del contratto di lavoro si interrompe, per Vadalà-Papale, con questo contributo; ciò è confermato anche dalla bibliografia di SBRICCOLI, *op. cit.*, p. 127.

<sup>(89)</sup> *Il contratto di lavoro nell'economia e nel diritto*, Napoli, 1897.

<sup>(90)</sup> JANNACCONI, *Il contratto di lavoro*, in *Arch. giur.*, 1894. Il plagio di Betocchi, fu denunciato dal recensore di Jannaccone che fra l'altro sottolineava la dimenticanza significativa di ogni menzione del lavoro saccheggiate: cfr. MASÈ DARI, in *Riforma sociale*, 1897, pp. 813-815.

personale, ma di avere avuto un mero intento didascalico. Si tratta di una stratificazione alluvionale di materiali diversi per disciplina e orientamento ideologico e culturale, fra i quali l'autore non riesce a prendere posizione e, talvolta, nemmeno a distinguere gli esiti concreti delle confuse premesse teoriche: ne risulta, anche qui, un lavoro contraddittorio con riferimenti acritici a Brentano e Menger, a Von Ketteler e Jhering, a Vanacore e a De Luca, a Ulpiano, Troplong, Vita-Levi e via citando senza discernimento<sup>(91)</sup>.

L'iniziale premessa secondo la quale « l'esame giuridico non deve né può aver altro obiettivo se non il contratto in sé, astrattamente considerato (...) senza che vi sia perciò sensibile differenza nei principi giuridici cardinali »<sup>(92)</sup>, viene poi disattesa: nel séguito Betocchi, svolgendo il tema del contratto di lavoro, lo fa con esclusivo riferimento al lavoro operaio; in ogni modo il carattere compilatorio dell'opera non consente di individuare una proposta, né in termini di costruzione giuridica del contratto, né di politica legislativa<sup>(93)</sup>.

La relazione di Betocchi al congresso di Napoli, contenuta nella quantità, è anche apparentemente più significativa nella sostanza: rispetto alla ponderosa monografia sembra valutare con maggiore coerenza i termini sociali del problema, forse a causa dell'accurata selezione delle fonti dottrinali. Tuttora predominante è l'ispirazione agli scritti di Jannaccone, che qui almeno vengono correttamente citati, e danno ragione degli imprevedibili lampi di lucidità nell'indistinta accozzaglia di argomentazioni.

Le conclusioni della relazione riproducono testualmente la proposta di riforma del codice civile e di politica legislativa sociale avanzata da Tartufari alcuni anni prima, in un noto discorso inaugurale<sup>(94)</sup>; ad esse vengono illogicamente saldate alcune concrete proposte per la disciplina del contratto di lavoro operaio, che sono in tutto simili a quelle di Vadalà-Papale<sup>(95)</sup> e che nel confronto con le precedenti, tratte dal Tartufari, risultano contraddittorie ed oscure.

Contemporaneamente a Betocchi e a Vadalà-Papale, un altro giovane romanista dell'Università di Catania s'andava occupando del contratto di lavoro: Isidoro Modica pubblicò nel 1897<sup>(96)</sup> uno studio storico-critico comparato, ispirato sia dal desiderio di sottolineare la rilevanza sociale ed

<sup>(91)</sup> DE LUCA, *Il contratto di lavoro*, in *Riv. internaz. sc. soc.*, 1891, p. 361; VANACORE, *Il contratto di lavoro*, in *Arch. giur.*, 1894, p. 114; DALLA VOLTA, *Del contratto di lavoro nella legislazione civile*, in *Riforma sociale*, 1897, p. 313.

<sup>(92)</sup> BETOCCHI, *Il contratto di lavoro*, cit., p. VII.

<sup>(93)</sup> L'ampiezza dell'opera è tale da offrire numerose prove dei suoi limiti sostanziali: una esemplificazione sarebbe riduttiva, l'indice sommario offre comunque un indizio efficace della natura composita e compilativa del volume.

<sup>(94)</sup> TARTUFARI, *Del contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo*, cit.

<sup>(95)</sup> Cfr. BETOCCHI, *Relazione*, cit., pp. 213-216 e VADALÀ-PAPALE, *Relazione*, cit., pp. 89-91.

<sup>(96)</sup> Cit. *supra* nota 82.

economica del lavoro, sia dall'intento di studiarne gli aspetti dal punto di vista più strettamente giuridico. Il lavoro di Modica è di tutt'altro genere rispetto ai precedenti, coerente nell'ispirazione riformatrice e nelle conclusioni costruttive, scrupoloso nel tentativo di proporre soluzioni teoriche in linea con l'ordinamento positivo; il suo impegno portò il Circolo giuridico di Palermo ad affidargli il compito di stendere la relazione conclusiva dei lavori della Commissione formata nel suo ambito, per contribuire alla costruzione giuridica del contratto di lavoro<sup>(97)</sup>.

Qualche perplessità tuttavia non si può tacere in relazione al taglio storico-comparatistico del suo saggio, il quale, seguendo un indirizzo del resto molto in voga nelle opere del tempo, indulgeva ad accostamenti fra contesti socio-economici e sistemi normativi difficilmente comparabili a quello in cui la costruzione giuridica del contratto di lavoro avrebbe dovuto inserirsi. Lo stesso Redenti, qualche anno più tardi, valutava anacronistica l'operazione di parlare di contratto di lavoro « nel senso nostro », prima della rivoluzione francese<sup>(98)</sup>.

L'esperienza di Modica si inserisce nel solco delle aspirazioni modernizzatrici del diritto civile, di cui erano stati portabandiera con obiettivi e proposte diverse Vadalà-Papale e Cimbali, Gianturco e Salvioli, nonché Gierke e Menger fuori d'Italia: circoscrivendo e moderando gli obiettivi degli iniziatori, Modica ripropone la necessità di far prevalere nel nascento riformato ordinamento giuridico, l'« interesse generale dell'organismo sociale su quello privato dell'individuo »<sup>(99)</sup> nonché di creare « di sana pianta un contratto (...) per disciplinare tutto il lavoro, che si svolge nelle fabbriche, nelle officine, nei campi, nelle miniere, ecc. » da far rientrare nel codice civile<sup>(100)</sup>. Il saggio fu apprezzato dai contemporanei e

<sup>(97)</sup> MODICA, *Costruzione giuridica del contratto di lavoro*, tema proposto per il IV Congresso giuridico nazionale, cit.

<sup>(98)</sup> Il rilievo oltre che per Modica, vale naturalmente anche per le opere di Vadalà-Papale, Betocchi e Jannaccone. Cfr. REDENTI, *Sulla funzione delle magistrature industriali*, in *Introduzione al Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Roma, 1906, ora in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, II, Milano, 1962, pp. 608 e 629 e nota 24.

<sup>(99)</sup> MODICA, *Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella legislazione*, in *Circolo giur.*, 1896, p. 118.

<sup>(100)</sup> Ivi, pp. 124-125. Nella sua relazione sui lavori della Commissione, MODICA precisa l'iniziale proposta di una totale immissione della legislazione sociale e della disciplina del contratto di lavoro nel codice civile. Vi si sostiene infatti che « il diritto del contratto di lavoro » ha un'indole speciale, in parte strettamente privatistica e « per l'influenza che in alcuni punti esercita su tutta la società » ha una natura d'ordine pubblico; esso perciò si dovrà concretizzare in norme « facoltative » o « impeditive »: le prime, « riguardando i privati interessi non sono assolute e intangibili che eccezionalmente... », le altre, invece, « innestandosi all'interesse sociale, sono da per se stesse inviolabili » e sono quelle sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla durata del lavoro, sul riposo festivo, sull'igiene dei luoghi di lavoro, sulla responsabilità per gli infortuni e sulla durata del contratto, nonché in generale tutte quelle « disposizioni che mirano ad assicurare la libertà e spontaneità del consenso del più debole », pp. 213-214. La disciplina normativa della materia dovrebbe essere contenuta nel codice civile,

viene tuttora ricordato fra i contributi dottrinali più significativi precedenti l'opera di Barassi, con la quale peraltro, non è possibile alcun confronto. Rimane, tuttavia, uno sforzo isolato nella produzione del romanista siciliano, il quale, in séguito, non s'occupò più del contratto di lavoro, né d'altri argomenti affini.

Più interessante si presenta il lavoro del giovanissimo Pietro Jannaccone che, appena ventiduenne, pubblicò, nel 1894, l'articolo poi plagiato dal Betocchi<sup>(101)</sup> e lo sviluppò successivamente in uno studio economico-giuridico, sempre intitolato al « Contratto di lavoro », come voce dell'Enciclopedia giuridica italiana<sup>(102)</sup>. L'opera rimane, prima dell'imponente monografia del suo coetaneo Barassi, la sola sistemazione organica della materia dal punto di vista strettamente giuridico, cui del resto gli autori già citati in precedenza ampiamente attinsero, anche se non sempre nel modo acritico e scorretto del Betocchi.

Nell'ampia introduzione sulla struttura economico-giuridica del contratto di lavoro, Jannaccone dà una sua giustificazione circa la perdurante sistemazione di quel contratto nello schema locativo di origine romanistica: a suo parere essa sarebbe la conseguenza non tanto del mero ossequio per il diritto romano o della onnicomprensività teorica di esso, quanto del fatto che la forma giuridica della locazione è quella che si impone di fatto, e che quindi torna sempre in considerazione, quando i rapporti economici fra le parti siano tali da consentire ad una di esse il conseguimento del profitto; così avveniva nell'antica Roma, così avviene nell'impresa industriale moderna, o « impresa a signoria », come la qualifica Jannaccone.

Tuttavia la prestazione di lavoro può, al mutare dei rapporti economici fra le parti, configurarsi in modo diverso, come avviene qualora tale prestazione si inserisca nell'impresa cooperativa, acquisendo la natura giuridica di « contratto di società ». In sintesi, secondo Jannaccone, « una costruzione completa del contratto di lavoro deve (quindi) oggi constare di tre parti:

1<sup>a</sup>) principi fondamentali tolti dal concetto di locazione e principi speciali derivanti dalla natura particolare dell'oggetto del contratto, la potenza di lavoro;

sistemata in una parte generale dedicata alla « prestazione d'opera salariata », a sua volta ripartita in un capo sul contratto di lavoro propriamente detto (*locatio operarum*) e un altro capo dedicato al contratto di trasporto, appalto e ogni altro che abbia per contenuto « la prestazione di lavoro umano » (*locatio operis*). Il capo sul contratto di lavoro dovrebbe essere suddiviso in una parte generale ed in una speciale. Nella prima sarebbero contenuti i principi informativi di tutto il contratto (definizione, requisiti, durata, diritti e obblighi delle parti, cessazione del rapporto), nella parte speciale sarebbero disciplinate « alcune specie principali del contratto di lavoro » (apprendistato, lavoro operaio in fabbrica, lavoro nella piccola industria, lavoro agricolo, lavoro nelle miniere, lavoro domestico, agenti di commercio, capi operai, segretari, ecc.) (pp. 220-221).

<sup>(101)</sup> V. *supra* nota 82.

<sup>(102)</sup> JANNACCONE, voce *Contratto di lavoro*, cit., il saggio fu anche pubblicato autonomamente, per i tipi della Società editrice libraria, Milano, 1897, e fu apprezzato come ottima sintesi fra la parte teorico-giuridica e quella di carattere economico.

2ª) figure speciali del contratto di lavoro, secondo che il tipo di locazione rimanga inalterato nella sua essenza, ma alquanto modificato nella forma; o secondo che le modificazioni nei suoi elementi siano tali da creare figure nuove, miste di locazione e di società (...);

3ª) contratto di lavoro a base di società nella cooperazione vera »<sup>(103)</sup>.

L'inserimento del contratto di lavoro come specie entro il *genus* delle locazioni deve spingere l'interprete a fare largo uso di norme e principi validi per la locazione di cose<sup>(104)</sup>, né questo impedirebbe, secondo Jannaccone, « di modificare alcune parti accessorie in guisa da renderne la figura più fresca e più moderna », a ciò collaborando non solo la dottrina e la legislazione, ma soprattutto l'opera creativa della giurisprudenza « la quale (...) sola può provvedere con prontezza ed acume a commisurare e ad adeguare il diritto al fatto »<sup>(105)</sup>.

Jannaccone non condivide l'opinione dei critici tedeschi e italiani sui codici ottocenteschi e sui principi individualistici cui si ispirano e prende largamente le distanze dai movimenti culturali più o meno esplicitamente collegati al filone del socialismo giuridico<sup>(106)</sup>. In sostanza sostiene l'ineluttabilità storica ed economica dell'inserimento della disciplina del lavoro umano nella ripartizione romanistica delle locazioni<sup>(107)</sup>; ciononostante, considera l'ampio genere delle locazioni d'opere, con la sua scarna normativa, insufficiente a provvedere alle nuove necessità del lavoro, e in particolare alla specie « contratto di lavoro » nell'impresa industriale; infatti, pur potendo l'interprete utilizzare le regole valide per la locazione di cose, al fine di risolvere questioni di responsabilità in materia di

<sup>(103)</sup> *Op. cit.*, pp. 1036-1037.

<sup>(104)</sup> Ad esempio il principio per il quale la cosa locata deve essere restituita allo spirare del termine pattuito in buone condizioni, che consente di porre a carico del conduttore l'obbligo di garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro; più in generale il ricorso ai principi in tema di locazione di cose sarebbe fecondo di spunti e di regole giuridicamente evolute per la maggiore considerazione in cui è stata tenuta quella forma contrattuale rispetto alla locazione di opere, *op. ult. cit.*, p. 1038.

<sup>(105)</sup> *Op. cit.*, loc. ult. cit. Dopo l'introduzione l'opera si sviluppa in dieci capitoli di cui, i primi cinque sono la trattazione strettamente giuridica dei requisiti del contratto, della capacità dei contraenti, dei vizi del consenso, ricostruiti sulla base degli strumenti normativi che i vari istituti del diritto civile vigente consentivano di utilizzare e con molti riferimenti comparatistici. Gli ulteriori capitoli trattano dell'oggetto e della causa del contratto di lavoro, dei diritti ed obblighi dei contraenti, della forma, della prova e della « rottura del contratto ». L'ultimo capitolo è dedicato ad alcune figure speciali del contratto di lavoro che Jannaccone costruisce peraltro in funzione del diverso tipo di retribuzione. In sostanza egli non unifica in una figura giuridica omogenea le prestazioni di lavoro subordinato — o, come si esprime, nell'ambito dell'« impresa a signoria » —, ma le distingue a seconda del tipo di retribuzione (come farà poi Barassi, che penserà al cottimo sempre come a un contratto speciale e non come a una forma di retribuzione). La parte conclusiva tratta del lavoro cooperativo nel cui progressivo espandersi l'autore ripone una sua speciale speranza.

<sup>(106)</sup> Ivi, p. 1030 e *passim*.

<sup>(107)</sup> Ivi, pp. 1036 e 1063 e, con qualche oscillazione, pp. 1038-1039.

infortuni e ambiente di lavoro, tuttavia, per Jannaccone sopravvive l'esigenza di una nuova disciplina più articolata e adeguata a risolvere gli scottanti problemi posti dal lavoro nell'industria, che non può coincidere senza residui con la locazione d'opera, la quale « per ragioni storiche e giuridiche, ha un contenuto che non si può accrescere di troppo »<sup>(108)</sup>.

La proposta di Jannaccone si realizza compiutamente nella ricostruzione teorica che egli fa dell'istituto e non si svolge se non come aspirazione di contribuire alla conoscenza e all'evoluzione scientifico-dottrinale del contratto di lavoro, eludendo qualsiasi dichiarazione programmatica — invece molto comune per i c.d. novatori — circa la necessità di riformulazione del codice o dell'intervento dello Stato con leggi speciali.

L'interesse per la materia, quanto meno per i suoi aspetti giuridici, si chiuse probabilmente con questa opera giovanile: in seguito Jannaccone si dedicò in modo esclusivo agli studi economici: fu professore di economia politica in vari atenei italiani, e, durante il fascismo, oltreché ordinario di economia politica corporativa, fu considerato uno dei maggiori economisti dell'epoca.

9. — Fernando l'esame alle opere di questi soli autori, si fa, è bene dirlo, una scelta sicuramente arbitraria, poiché l'argomento « contratto di lavoro » fu uno di quelli sui quali, negli ultimi anni del secolo, si scrisse a profusione e non solo su riviste, opuscoli o stampa non scientifica, ma anche in consistenti opere monografiche e su periodici giuridici prestigiosi<sup>(109)</sup>. L'arbitrarietà è quindi parzialità vera e propria poiché esclude da ogni commento una parte cospicua della letteratura prebarassiana.

È sembrato tuttavia opportuno circoscrivere l'indagine entro questi limiti, tenendo conto del fatto che a questi autori e alle loro opere si fa prevalentemente rinvio nella dottrina giuslavoristica successiva: o con riferimento alla militanza di alcuni nel socialismo giuridico, o, genericamente, come esponenti della dottrina prebarassiana, appunto. Dunque non risulta una memoria se non sporadica, di molti degli autori qui trascurati, neppure nelle opere dei loro stessi contemporanei, il che forse giustifica — salvo verifiche più puntigliose — un provvisorio giudizio di ininfluenza o scarsa originalità: ciò che, del resto, s'è in alcuni casi verificato essere valido anche per autori rimasti famosi, si direbbe quasi più per la suggestione dei titoli delle loro opere che per il contenuto di esse.

<sup>(108)</sup> Ivi, p. 1071; ma così anche p. 1069.

<sup>(109)</sup> A puro titolo di esempio e per le sole pubblicazioni monografiche, cfr.: DE LUCA, *Il contratto di lavoro*, Roma, 1895; FRANCESCHINI, *I contratti di locazione di opere dei commercianti cogli impiegati*, Roma 1879; GALLAVRESI, *Il contratto di lavoro industriale*, Firenze, 1896; ABATE LONGO, *La protezione dei deboli*, Catania, 1886; PANNUNZIO, *Il contratto di lavoro, voti e proposte*, Lucca, 1901; CAVALLARO-FRENI, *La locazione di opere nel diritto civile italiano richiamato alla legge romana, alla dottrina, alla giurisprudenza e il contratto di lavoro nei desiderati di una razionale riforma della legislazione civile patria*, Catania, 1894-1895; CONTINI, *Manuale della giurisprudenza del lavoro*, Milano, 1903.



Del resto, lo stimolo a questa indagine è maturato, come si è già detto, proprio dal rinvio frequente ad una certa dottrina prebarassiana « né esigua né irrilevante quanto a contenuti », nei confronti della quale l'opera di Barassi, « sembra agire in senso non meramente sistematico, ma sostanzialmente antagonista »<sup>(110)</sup>. In primo luogo, quindi, si è voluto chiarire quale sia stato il contributo degli autori che precedettero Barassi nell'individuazione della nuova materia, arrivando, in secondo luogo ad escludere, per la maggior parte di essi, che sia corretto qualificarli, anche genericamente, come « giuristi socialisti »<sup>(111)</sup>. Forse proprio i risultati di questa verifica danno una parziale spiegazione di come sia avvenuto, malgrado l'innegabile vitalità di quella « dottrina » così variegata e vocante, favorevole alla legge sul contratto di lavoro, che la riforma non abbia poi avuto alcun principio di attuazione, senza sostanziali contrasti.

Infatti, nella Commissione governativa che elaborò il progetto di legge sul contratto di lavoro, Barassi, che era il più giovane e forse il più preparato dei giuristi convocati, riuscì, alla lunga, a far prevalere le proprie riserve: la forza dei suoi argomenti scientifici dovette convincere tutti dell'inutilità di quella legge che la Commissione stessa doveva elaborare, dimostrando anche ai più inveterati sostenitori dell'intervento legislativo<sup>(112)</sup>, che non solo di esso si poteva fare a meno, ma anzi, che questa sarebbe stata la migliore soluzione<sup>(113)</sup>.

<sup>(110)</sup> SPAGNUOLO VIGORITA, *Subordinazione e diritto del lavoro*, cit., p. 102.

<sup>(111)</sup> V. *supra* nota 55 e testo corrispondente.

<sup>(112)</sup> Il CAVAGNARI che da anni non perdeva occasione per sostenere nei suoi scritti (v. *supra* nota 63) la necessità di una legge sul contratto di lavoro, aderendo, come si è già accennato, a ogni movimento in tal senso riformatore, significativamente nel '99, introducendo la *Guida dei probiviri per le industrie* curata da Maffi, cit., pp. 5-154, si mostrava già in buona misura convinto da alcune delle considerazioni fatte da Barassi nel suo scritto *Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro*, cit. V. infatti i ripensamenti a p. 9 ss., nonché, a p. 14, le opinioni, similissime a quelle di Barassi, ma rivendicate come proprie, circa la funzione del giudice nell'individuazione per via interpretativa del diritto vigente, delle regole della locazione d'opere e contro la necessità, nell'individuazione della fattispecie, di rifarsi ad « un'astratta norma di legge violentemente imposta dal legislatore (...) che col tempo finisce coll'essere in contraddizione con la *vita vera vissuta* ». Conclude poi, a p. 15, con un'affermazione, un po' incoerente, che manifesta il duplice stato d'animo dell'innovatore ormai quasi convinto dell'inopportunità dell'innovazione proposta: « Dunque nella legiferazione sul contratto di lavoro, il massimo rispetto della libertà, della mutabilità necessaria nella *parte sociale* del rapporto locativo e quindi assenza quasi assoluta (*sic*) di norme fisse; determinazione di tali norme nell'altra parte di stretto diritto privato, ma mediante innovazioni parziali non radicali, con uguale rispetto dell'elemento libero, individuale, a cui l'intervento dello Stato non può recare che danno, essendo il compito protettivo dello Stato riservato alla prima parte, cioè la *sociale* ».

<sup>(113)</sup> Cfr. in proposito lo stesso REDENTI, *Sulla funzione delle magistrature industriali*, cit., pp. 611-616, ma soprattutto p. 616 note 8-bis e 11, il quale, benché giovane e appassionato neofita, solo pochi anni dopo il fallimento della Commissione, irrideva pesantemente i voli retorici del Cavagnari sulla pretesa necessità di una nuova legislazione (p. 613 nota 5). Redenti, nella sua opera giovanile, sosteneva che il ruolo e la funzione sociale delle magistrature industriali consistevano nell'applicare il diritto

La politica del diritto di Barassi si sviluppa su due piani distinti, ma reciprocamente funzionali. Su uno di essi, come s'è detto, agisce nel senso di escludere l'opportunità dell'intervento legislativo sul contratto di lavoro: a ciò si uniforma il saggio del 1899 *Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro*<sup>(114)</sup>, che precede di un paio di anni la redazione completa del suo trattato<sup>(115)</sup>. Esso, con poche varianti, verrà inserito come introduzione a *Il contratto di lavoro* e rimarrà celebre manifesto del personale punto di vista del « padre fondatore » del diritto del lavoro. Aderendo ad un'opinione già formulata meno radicalmente da Jannaccone<sup>(116)</sup>, Barassi, vi nega la validità delle affermazioni « di qualche moderno sociologo » secondo le quali il contratto di lavoro, sarebbe sorto dall'attuale ordinamento industriale. « L'occhio severo del giurista », invece, vede nel contratto di lavoro « — oggi — un rapporto giuridico regolato dal diritto positivo, avente una propria struttura organica scientificamente determinata »<sup>(117)</sup>.

Il punto di forza di Barassi è l'esatta conoscenza del sistema legislativo, che gli consente di opporre alla schiera degli innovatori l'argomentata obiezione, dell'adeguatezza — *de iure condito* — del sistema di norme civili a regolare un rapporto che nella sua intima struttura rimane identico a « quello che era duemila anni or sono »<sup>(118)</sup>.

L'opera prudente del giudice con il costante rinvio agli usi locali, all'analogia, ai principi generali, è chiamata ad adattare con « buon senso »<sup>(119)</sup> il diritto alle necessità diverse e sempre mutevoli del rapporto di lavoro, senza che le pastoie di una minuziosa regolamentazione legislativa, impongano una volta per tutte, soluzioni uniformi e subito inadeguate, alla realtà economico-produttiva in rapida evoluzione.

Nel codice, Barassi vorrebbe vedere disciplinata solo la parte immanente degli istituti giuridici che, nel caso del « rapporto locativo », è costituita dal principio del libero incontro delle due volontà<sup>(120)</sup>. Tuttavia, non esclude la possibilità di un intervento statale che operi sul solo lato

vigente in tema di locazione di opere e non quelli, da molti auspicati, — e autorevolmente da TARTUFARI, (*Del contratto di lavoro nell'odierno movimento*, cit., p. 19) — di crearne uno nuovo, opposto a quello antico e codificato, cfr. p. 612 nota 4 e p. 616.

<sup>(114)</sup> In *Filangieri*, 1899, pp. III-XVII.

<sup>(115)</sup> Per il quale, del resto, già in corso di pubblicazione parziale, si esprimevano grande apprezzamento e aspettativa: cfr., infatti l'*Introduzione* di CAVAGNARI alla *Guida dei probiviri*, cit., p. 9 nota 1.

<sup>(116)</sup> JANNACCONE, voce *Contratto di Lavoro*, cit., *Introduzione*, *passim*.

<sup>(117)</sup> *Op. cit.*, p. III.

<sup>(118)</sup> *Ivi*, p. V.

<sup>(119)</sup> *Ivi*, p. XIV, ove il richiamo al « buon senso pratico di chi è a quotidiano contatto colla vita vissuta » (il giudice).

<sup>(120)</sup> In questo senso anche CHIRONI, *Colpa contrattuale*, I, Torino, 1884, pp. 124-125; COGLIOLO, *Le alte idealità del diritto*, cit., pp. 36-37; TARTUFARI, *Del contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo*, Macerata, 1893, p. 39. Lo stesso JANNACCONE, voce *Il contratto di lavoro*, cit.; in questo senso sono anche le proposte presentate dal Circolo giuridico al IV Congresso nazionale.

sociale, riequilibrando dall'esterno con leggi speciali protettive « le ineguaglianze di fatto cui si addiène necessariamente coll'applicazione illimitata del principio astratto dell'uguaglianza giuridica »<sup>(121)</sup>.

Contrario ad una qualificazione giuridica del lavoratore come individuo menomato, Barassi, rifiuta di tradurne in norme l'inferiorità socio-economica<sup>(122)</sup>. Le sue critiche si rivolgono a tutti coloro che più o meno coerentemente avevano sintetizzato i due livelli della questione e introdotto spurie contaminazioni « sociali » nei loro contributi alla costruzione giuridica del contratto di lavoro; e a questa stregua critica non solo gli ultra-novatori, che proponevano il codice privato sociale, ma anche tutti coloro che erano stati sensibili agli argomenti della « sociologia del diritto » per non parlare di Menger e via, via degli stessi Gianturco, Tartufari e quanti altri avessero subito il fascino delle « nuove idealità » del diritto. La critica di Barassi ha un suo condivisibile fondamento là dove rinfaccia ai più accesi riformatori la scarsa conoscenza delle molte regole intrinseche all'ordinamento, per disciplinare il rapporto di lavoro, anche in assenza di regolamentazione espressa<sup>(123)</sup>.

Con questo programma di politica del diritto, Barassi rispondeva al movimento culturale che nel quindicennio precedente aveva valutato degna di considerazione giuridica la problematica emergente dalla « questione sociale », al punto di immaginare un nuovo oggetto di studio, emancipato dal diritto civile e sottoposto a regole e principi propri<sup>(124)</sup>.

Si deve supporre che fino a questo punto la sua presa di posizione non abbia potuto esercitare che il peso consueto di simili dichiarazioni di principio, del resto frequentissime nel dibattito giuridico dell'epoca. Certo erano opinioni controcorrente, espresse senza titubanza da un giurista giovanissimo ma già di belle speranze, civilista raffinato e per di più reduce da un biennio di immersione nella scienza giuridica tedesca<sup>(125)</sup>.

Verosimilmente le sue opinioni furono accolte con sollievo da quella dottrina che, non tanto per spirito di conservazione, quanto per distacco e disinteresse verso una questione in cui era implicita una valenza ideologica in senso lato, aveva reagito con un algido silenzio agli « intorbidamenti

<sup>(121)</sup> *Op. cit.*, p. XII.

<sup>(122)</sup> *Op. cit.*, pp. X-XI; e p. XIII, dove Barassi critica soprattutto l'idea di codice privato sociale e, più avanti, si scaglia contro « Menger e altri che vorrebbero dare alle autorità amministrative amplissimi poteri ».

<sup>(123)</sup> « Se si conoscessero un po' meglio i risultati cui le indagini pazienti dell'esegesi, soprattutto per l'opera provvida della giurisprudenza, sono pervenute si vedrebbe come alcune norme di cui si vorrebbe una futura codificazione si (possono) intendere come già applicabili (...). Anche la legislazione sociale deve, per Barassi, essere saggia e prudente, senza « la pretesa di godere l'immunità di una lunghissima vita », p. XVII.

<sup>(124)</sup> PEDRAZZOLI, *op. cit.*, p. 42.

<sup>(125)</sup> Subito dopo la laurea in giurisprudenza Barassi seguì un corso di perfezionamento presso l'Università di Berlino sotto il magistero di Pernice, Otto van Gierke e Dernburg.

sociologici » della purezza dei concetti giuridici<sup>(126)</sup>. Ma fin qui, appunto, si trattava pur sempre di una opinione contro un'altra: resta ancora da individuare la ragione vera del prevalere delle consecuzioni barassiane sul movimento dei « novatori »<sup>(127)</sup>.

Il colpo vincente, e questo è il secondo piano su cui agisce la politica del diritto di Barassi, è costituito dalla sua opera di sistemazione della materia; *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano* del 1901, oltre a caratterizzarsi come la prima ampia, approfondita e completa trattazione delle locazioni d'opera, realizza quel formidabile artificio teorico-dogmatico che imprimerà, come è ampiamente noto, un marchio definitivo e tutt'ora condizionante, al diritto del contratto e del rapporto di lavoro.

L'edificio sistematico e dogmatico di Barassi è costruito per reagire contro la proposta dei giuristi che avevano prospettato la nascita di un « nuovo diritto »<sup>(128)</sup> per la rilevata incapacità dell'ordinamento giuridico liberale di « fornire tecniche adeguate di regolazione di ogni rapporto »<sup>(129)</sup> che avesse fra i suoi soggetti, il lavoratore dell'industria, il lavoratore manuale o, semplicemente, il proletario; ad essa Barassi si oppone con il preciso intento di dimostrare l'infondatezza di questa istanza riformatrice. Se si escludono coloro che avevano compiuto una certa opera di sistemazione e costruzione teorica della materia sulla base del diritto vigente, come Jannaccone e Modica<sup>(130)</sup>, nella maggior parte dei casi la cosiddetta dottrina prebarassiana si era limitata ad esprimere la necessità di una nuova legislazione per il regolamento imperativo dei rapporti contrattuali fra capitalista e lavoratore, che, insieme alle leggi sociali d'ordine pubblico, costituisse un diaframma protettivo per i lavoratori

<sup>(126)</sup> V., per analoghe considerazioni, SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, pp. 124-125, a proposito di Abello.

<sup>(127)</sup> Naturalmente non è di per sé rilevante il destino parlamentare delle proposte di legge sul contratto di lavoro del 1902 e 1903, né si può ritenere che Barassi abbia esercitato un'influenza diretta su quel destino che fu, probabilmente, il risultato degli equilibri politici dell'epoca, della ancora scarsa sensibilità sociale dell'opinione pubblica e della stessa indifferenza dei rappresentanti politici della classe operaia verso una legislazione « borghese » sul contratto di lavoro. Incuriosisce, invece, il fatto che proprio in campo giuridico, Barassi sia riuscito a monopolizzare l'elaborazione teorica sul contratto di lavoro e a mettere fuori gioco quelli stessi che, su basi diverse dalle sue, avevano per primi segnalato l'esigenza di una nuova materia di indagine giuridica nonché di una legislazione *ad hoc*. Per una ricostruzione delle vicende parlamentari anche successive alla presentazione del progetto di legge governativo, v. CARINCI, *Alle origini di una storica divisione: impiego pubblico impiego privato*, in questa rivista, 1974, p. 1098, spec. pp. 1125-1129 nota 69.

<sup>(128)</sup> In questo senso anche SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, pp. 102 e 117.

<sup>(129)</sup> Così PEDRAZZOLI, *op. cit.*, p. 55.

<sup>(130)</sup> JANNACCONI, voce *Il contratto di lavoro*, cit., e MODICA, *Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella legislazione*, cit., ma si potrebbero ricomprendere, fra questi autori anche alcuni di quelli qui trascurati, come ad es. Cavallaro-Freni, nonché lo stesso Betocchi, con la consueta riserva in ordine alla mancanza di originalità nonché, intorno al '900, molti altri che si accodarono all'indirizzo minimizzatore delle richieste innovative.

salariati<sup>(131)</sup>; nessuno dei riformatori si era posto in termini rigorosi o anche solo espliciti il problema di individuare una fattispecie astratta diversa dalla locazione d'opera, prevista dal codice, che valesse da individuare l'ambito di applicazione della disciplina protettiva. I novatori semmai vivevano come concreto il problema — in verità nodale — di decidere se la legislazione invocata avrebbe dovuto, nel predisporre la disciplina, fare riferimento al lavoro manuale in genere, o al lavoro nell'industria e, quindi non solo manuale, o a ogni diversa forma di lavoro operaio e agricolo, se non addirittura al lavoro del proletario *tout court*<sup>(132)</sup>.

La fattispecie di riferimento cui ciascuno di essi alludeva con perifrasi varie, ma tutte collegate al dato della subalternità economico-sociale, risultava alquanto rudimentale e indeterminata e comunque connessa al più o meno specializzato effetto protettivo della legge, invocata come necessaria.

Anche se in alcuni casi si trovava già un esplicito riferimento al requisito della dipendenza del lavoratore « nel senso giuridico della sottoposizione alla direzione dell'imprenditore »<sup>(133)</sup>, essa veniva, però, valutata, nel suo stretto collegamento all'ipotesi sociologicamente dominante, quella cioè, del lavoro operaio nella grande industria.

È proprio su questo punto cruciale della dipendenza, cioè della subordinazione, che si gioca e risolve la contesa fra i giuslavoristi *in pectore* e la dottrina dei civilisti di stretta osservanza romanistica, rappresentata da Barassi.

Infatti, quest'ultimo, con un procedimento argomentativo ricostruito perfettamente nel saggio di Spagnuolo Vigorita, forzando il senso e dilatando la portata di alcuni frammenti romani in tema di locazione d'opera<sup>(134)</sup>, arrivò a sostenere che, fra le uniche due obbligazioni aventi ad

<sup>(131)</sup> Questa è la proposta, variamente formulata, sia della corrente positivista-darwiniana di cui fecero parte Cimbali, D'Aguarno, Vadalà-Papale, Cogliolo, Brugi e altri, sia di coloro che, anch'essi con sfumature diverse, volevano modificare il diritto in senso « socialista », cioè a vantaggio della classe operaia, come Salvioli e Gianturco.

<sup>(132)</sup> Così, ad esempio, SALVIOLI, *I difetti sociali delle leggi vigenti*, cit., *passim*, ma spec. p. 36.

<sup>(133)</sup> SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 107, opportunamente ricorda come questo requisito venisse richiamato nell'art. 1 del progetto ministeriale Cocco-Ortu e Baccelli presentato alla Camera il 26 novembre 1902. Nella sintesi del Gianturco alla conferenza tenuta al Circolo giuridico di Napoli il 23 aprile 1902, la formulazione dell'articolo 1 era: « La presente legge si applica ai lavoratori che prestano servizio mediante retribuzione nelle imprese agricole, industriali e commerciali alla dipendenza, o sotto la direzione e sorveglianza, di un padrone o imprenditore ».

Nella proposta di legge formulata dalla Commissione governativa presieduta dall'on. Chimirri, e presentata alla Camera il 26 marzo 1903, l'art. 1 era così riformulato: « Il contratto di lavoro oggetto della presente legge è quello col quale un operaio o altro lavoratore manuale si obbliga al servizio di un imprenditore o padrone mediante equa retribuzione che questo si obbliga di corrispondergli »; (il testo è riprodotto in appendice a CAVAGNARI, *Studi sul contratto di lavoro*, cit., p. 69).

<sup>(134)</sup> Anche JANNACCONE, aveva individuato nel requisito della direzione e della

oggetto il lavoro, l'elemento che caratterizza quella che ha per oggetto una mera attività e non un risultato è costituito dal potere di direzione esercitato da uno dei contraenti sulla prestazione dell'altro. « La grossa novità introdotta da Barassi » — al di là di questa artificiosa estrazione di una regola giuridica dal diritto romano e dall'interpretazione di esso ad opera della pandettistica — « consiste nell'aver collegato alla fattispecie, da tale elemento individuata, una serie di effetti (cioè l'applicazione delle cosiddette leggi sociali), storicamente e logicamente non collegati né collegabili alla circostanza che il debitore del lavoro abbia promesso una mera attività oppure un risultato »<sup>(135)</sup>. Una trovata — quella dell'eterodirezione — di grossa portata anche sociale, che consente a Barassi di conciliare la fedeltà al codice e alla sua supposta continuità storica rispetto all'antica scienza giuridica dei romani, con le moderne esigenze, appunto, economico-sociali<sup>(136)</sup>.

Il criterio dell'eterodirezione, cui i giureconsulti romani accennavano per risolvere problemi di responsabilità contrattuale<sup>(137)</sup>, viene adattato nella sua geniale elasticità<sup>(138)</sup> a configurare giuridicamente l'elemento qualificativo del lavoro subordinato<sup>(139)</sup>; di modo che nella sua presunta ascendenza romanistica e conseguente purezza dogmatica elude la necessità avvertita dal movimento dei novatori di collegare la disciplina protettiva a situazioni economico-sociali ben identificate nelle loro rozze definizioni metagiuridiche dell'operaio, del lavoratore manuale e così via. « Con l'intuizione del concetto di lavoro, eterodiretto, più ampio di quello di lavoro prestato nell'industria, Barassi (...) dà la stura (...) alla tendenza espansiva della materia: nella fattispecie è già ricompreso il marginale — i direttori generali, i domestici, i vetturini — come figure determinanti la verifica dogmatica e che quindi *ante litteram* beneficiano dei trattamenti » protettivi e delle garanzie predisposte dal diritto del lavoro<sup>(140)</sup>.

sorveglianza da parte di chi si avvale dell'opera altrui, l'elemento distintivo fra *locatio operis* e *locatio operarum*: cfr. *op. cit.*, pp. 1064-1065. Barassi dava per dimostrata la continuità fra giurisprudenza romana e pandettistica ottocentesca nel distinguere le obbligazioni di lavoro in *locatio operis* e *locatio operarum*, senza tenere conto dell'origine recente di questa distinzione, motivata direttamente dalle istanze politico-sociali della rivoluzione francese, che aveva ispirato l'opera dei redattori del codice Napoleone. V. *supra* note da 8 a 11.

<sup>(135)</sup> SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 125.

<sup>(136)</sup> BARASSI, *Il contratto di lavoro*, cit., p. 25.

<sup>(137)</sup> SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 70.

<sup>(138)</sup> BARASSI, *op. cit.*, p. 30.

<sup>(139)</sup> « A me pare che posta in questi termini la distinzione romanistica sia ben lungi dall'essere antiquata e disadatta alle forme eminentemente moderne del lavoro come da taluni oggi si va insegnando. Ammetto però che è necessario nel giurista, nel giudice un certo tatto, una certa finezza in intuito giuridico, per applicare i principi da noi posti » (ivi, p. 31).

<sup>(140)</sup> Così, PEDRAZZOLI, *op. cit.*, pp. 59-60 e lo stesso BARASSI a proposito del requisito della « direzione »: « ... il lavoratore è un strumento (...) in un certo senso passivo, nel senso che presta le proprie attitudini fisiche e intellettive perché l'altra parte

C'è da sottolineare, peraltro, che l'artificio dell'eterodirezione<sup>(141)</sup> costituisce solo la base sulla quale si fonda l'edificio teorico barassiano, nel quale trovano le loro specifiche discipline, in contrappunto continuo rispetto alla locazione d'opere « eterodiretta », anche tutte le altre « forme pratiche di lavoro retribuito », che insieme a quella esauriscono l'ampia categoria delle figure che integrano il « contratto di lavoro ».

La sua impostazione sistematica della materia rovescia radicalmente e consapevolmente<sup>(142)</sup> il senso che l'espressione « contratto di lavoro » aveva assunto nelle trattazioni precedenti, nelle quali essa aveva tendenzialmente finito per coincidere con il lavoro industriale dell'operaio. La sua sfida al movimento critico dei novatori, si realizza nella dimostrazione — che per finezza argomentativa non ha alcun precedente — che dall'esegesi e dalla tecnica giuridica emergono l'ossatura e la disciplina di ogni tipo di prestazione lavorativa, sia autonoma che subordinata.

L'opera di Barassi, quindi, non tanto si distacca nettamente da tutte le precedenti « per ampiezza, impegno, completezza dei problemi trattati »<sup>(143)</sup>, ma soprattutto nei confronti di quelle si pone come qualcosa di qualitativamente diverso: il suo sforzo di rielaborazione della dottrina precedente, esclude programmaticamente di avvalersi dei contributi « teorici » del movimento dei novatori — che infatti difficilmente si può qualificare come dottrina — ma si riallaccia direttamente, svolgendolo e specializzandolo, al filone civilistico dei trattatisti sulla locazione (quello, per intenderci, di Vita Levi, Abello, Simoncelli, Colamarino)<sup>(144)</sup>. Tutta la sua opera rivela l'intento, confermato a chiare lettere dell'autore, di pervenire ad un risultato sistematico, « sottraendo ogni specifico impegno vitale »<sup>(145)</sup> alle proposte dei riformatori, che si esprimevano prevalente-

le abbia a plasmare e dirigere e indirizzare come egli intende. Questo avviene così per l'operaio come per il direttore di una Banca ». (*Il contratto di lavoro*, cit., p. 29).

<sup>(141)</sup> Nella sua « falsificata » ascendenza romanistica l'eterodirezione, in quanto elemento che qualifica la prestazione di lavoro come subordinata, non è che un espediente attraverso il quale Barassi riesce a modernizzare, o meglio a creare, una fattispecie che non era di per sé caratterizzata da quell'elemento nella ripartizione romanistica delle locazioni. In sostanza esso allude pur sempre al fenomeno, solo sociologicamente e non giuridicamente rilevante, del lavoro svolto alle dipendenze di un imprenditore che dirige e organizza le prestazioni, e perciò reintroduce surrettiziamente nella fattispecie il riferimento al dato sociale « transeunte », che Barassi criticava aspramente quando veniva fatto in modo esplicito nelle proposte di politica legislativa sul contratto di lavoro.

<sup>(142)</sup> È Barassi stesso a sottolineare, nel dare spiegazione della scelta del titolo della sua opera, come « dopo tutto la restrizione che per lo più è imposta alla portata del 'contratto di lavoro', mi parve assolutamente arbitraria » (*op. ult. cit.*, p. VIII).

<sup>(143)</sup> Così SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 102.

<sup>(144)</sup> VITA LEVI, *Della locazione di opere e più specialmente degli appalti*, Torino, 1876; ABELLO, *Della locazione*, Napoli, 1905, nonché dello stesso a., *Trattato della locazione*<sup>2</sup>, Napoli-Torino, 1915; SIMONCELLI, *Trattato delle locazioni*, Lanciano, 1892; COLAMARINO, *Trattato delle locazioni*, Napoli, 1877.

<sup>(145)</sup> Così SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 102, che così prosegue: « Il che, rivelando l'esistenza di un'alternativa e individuando quindi il compimento di una scelta

mente con argomentazioni ideologiche o sociologiche e perciò irrilevanti, secondo Barassi, sul piano dei concetti giuridici.

La parte più concretamente costruttiva del loro contributo di giuristi in senso stretto era quella dedicata al commento delle leggi straniere contemporanee sul contratto di lavoro o delle proposte di riforma sociale, formulate in sede politica<sup>(146)</sup>. Pertanto il carattere delle loro opere, quando non è strettamente propagandistico o programmatico<sup>(147)</sup> è però solo compilativo e comparatistico, secondo criteri di sistemazione di esperienze storiche e straniere così eterogenee e risalenti nei millenni, da risultare, in realtà, scarsamente significative sia sul piano storico, sia su quello comparatistico<sup>(148)</sup>.

Anche i due contributi più compiuti sotto il profilo teorico-sistematico, quelli di Jannaccone e di Modica, risentono notevolmente della estemporaneità delle motivazioni culturali di cui furono il risultato, nonché della loro circoscritta finalizzazione pratica.

Il solo fatto che essi costituiscono una esperienza di studio in sé conclusa, la dice lunga sul significato e l'influenza che poterono esercitare nel contesto della dottrina del tempo. Anche l'opera di Jannaccone, che risulta in assoluto la più approfondita trattazione della materia prima di Barassi, con tutti i suoi indiscutibili meriti, si distacca dall'*opus* barassiano in modo nettissimo e, come già detto, se ne distacca qualitativamente, proprio per essere, sia pure con originalità e correttezza, una panoramica sintesi di argomentazioni economico-giuridiche sulla materia.

In Jannaccone è assente il programmatico distacco barassiano dalla realtà sociale, anche perché la considerazione teorica-giuridica del contratto di lavoro risulta filtrata dalla personale propensione del futuro economista a valutare il tema nell'ottica della scienza economica; tuttavia alcuni degli spunti e delle direttrici svolti da Jannaccone vengono raccolti e compiutamente sviluppati proprio da Barassi, risultando, in questo caso, sostanzialmente corretto parlare di dottrina nei confronti della quale (e insieme a quella di tradizione pandettistica) Barassi operò « assorbendo e rielaborando »<sup>(149)</sup>.

da parte di Barassi, potrebbe porre in discussione proprio la validità della scelta — e cioè dello sforzo di sistemazione — proponendo il problema stesso della nozione di diritto del lavoro e del metodo da adottare per la ricerca scientifica nell'ambito di questa materia ». L'a. peraltro sembra dare per scontata la preesistenza di una elaborazione dottrinale non irrilevante nei confronti della quale Barassi operò antagonisticamente.

<sup>(146)</sup> Così GIANTURCO, *Sul contratto di lavoro*, cit., SALVIOLI, *Il nuovo progetto di codice civile tedesco*, cit.; VADALÀ-PAPALE, *Relazione al IV Congresso*, cit.; MODICA, *Il disegno di legge belga sul contratto di locazione degli operai e dei domestici*, in *Circolo giur.*, 1897, p. 94; BETOCCHI, *Il contratto di lavoro*, cit.

<sup>(147)</sup> Il rilievo vale soprattutto per Gianturco e Salvioli.

<sup>(148)</sup> Il rilievo vale per la maggior parte delle opere e degli autori considerati e particolarmente, forse, per MODICA, *Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella legislatura*, cit., p. 225 ss.

<sup>(149)</sup> SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 103; non si può dire, perciò, che, almeno rispetto all'opera di Jannaccone, la costruzione barassiana abbia inteso esprimersi in modo antagonistico o reattivo (pp. 102-117).

Infatti, di essa, Barassi sviluppò il tema principale della possibile integrazione della disciplina giuridica della locazione d'opera con altre norme codificate, con i principi generali dell'ordinamento, gli usi, la buona fede e l'equità. Del resto, la sostanziale e formale moderazione di Jannaccone nel prospettare l'intervento correttivo del legislatore, nonché le caute riserve espresse preliminarmente proprio sul movimento italiano e tedesco degli innovatori <sup>(150)</sup>, consentono di escludere che egli possa essere annoverato fra gli esponenti di esso.

10. — A valle di tutte queste precisazioni sembra di poter arrivare a qualche non inutile risultato chiarificatore.

Se Barassi ha potuto svolgere un ruolo determinante in quella che è stata definita la « colonizzazione del diritto del lavoro » <sup>(151)</sup> nonché di realizzarla in direzione sostanzialmente reattiva rispetto alle istanze riformistiche diffuse nel mondo giuridico a lui contemporaneo <sup>(152)</sup>, ciò fu solo per la precedentemente rilevata inconsistenza teorico-costruttiva, della vasta letteratura sul rapporto di lavoro.

Su quest'ultima poi, per quella parte di essa prevalentemente improntata alla critica antiindividualistica dell'ordinamento vigente, nel solco dell'interesse per una rapida soluzione della questione sociale, preme ribadire alcune considerazioni.

In primo luogo è da negare che al suo interno si rintracci una ispirazione coerentemente risalente al ceppo originario del socialismo giuridico di stampo mengeriano: l'aspirazione di realizzare, attraverso l'adattamento del diritto, l'eliminazione delle disuguaglianze sociali ricorre spesso sovrapposto o confuso con l'altra e non omogenea aspirazione di razionalizzare l'ordinamento giuridico in funzione genericamente solidaristica e di pacificazione sociale.

Lo stesso riferimento frequente al concetto di solidarietà sociale, è usato in interpretazioni diverse e addirittura alternative, intendendosi per tale a volte lo spirito di solidarietà che deve spingere chi è dotato di potere economico a soccorrere gli umili e a volte il principio di solidarietà fra i lavoratori, che si esprime nella sindacalizzazione e nell'autonomia collettiva <sup>(153)</sup>. Nell'ambito di così diverse premesse e finalizzazioni della comune intenzione riformatrice, l'unico ruolo complessivamente ascrivibile agli esponenti del variegato intreccio dei movimenti culturali descritti, può dirsi non tanto quello di avere « inventato » il diritto del lavoro, quanto di averne avvertito l'esigenza, come autonomo sottosistema di norme

<sup>(150)</sup> Cfr. JANNACCONE, voce *Contratto di lavoro*, cit., p. 1030 nota 1.

<sup>(151)</sup> L'espressione è di ROMAGNOLI, *Un giurista liberal-democratico e il diritto dei probiviri*, in questa rivista, 1985, pp. 50-51.

<sup>(152)</sup> Ancora SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, pp. 102-117.

<sup>(153)</sup> A titolo di esempio, oltre ad alcune già citate espressioni di Vivante, Cogliolo, Salvioli e Gianturco, cfr. alcune opinioni di Gioele SOLARI, che ne illustrano la modernità del pensiero e l'ispirazione giussocialista, in *Socialismo e diritto privato*, cit., pp. 214-216.

giuridiche, e di averne individuato i caratteri fondamentali e contraddittori di ordinamento protettivo-compensativo. Lo « stile » giuslavoristico, che tuttora caratterizza la materia e l'atteggiamento dell'operatore, costituisce il concreto risultato della moda ideologico-culturale di quello scorcio di secolo <sup>(154)</sup>.

Per il resto, l'analisi fin qui condotta conferma il giudizio di Pedrazzoli secondo il quale « l'eccesso di denuncia sociale (...), l'uso di concetti costruttivi non sopportabili dal corpo antico e intimamente elidentisi, il rinvio a legiferazioni non ancora apparse e che si propongono, o lo stesso deliberato intento metodologico di non voler dare assetto definitivo ad una tanto mutevole esperienza (concorsero) a deprimere una rappresentazione coerentemente sistematica di tali nuovi materiali » <sup>(155)</sup>.

In realtà la « storia dogmatica del diritto del lavoro » nasce solo per l'intervento, su questo contesto non « dottrinale », dell'opera di Barassi, sorretta dalla precisa opzione del suo autore di eliminare alla radice quella spuria contaminazione <sup>(156)</sup> e ottenendo il significativo risultato di depotenziare sul nascere quello slancio innovativo che non si era ancora espresso costruttivamente.

La straordinarietà del condizionamento di Barassi, sugli sviluppi del diritto del lavoro, al di là del dubbio legittimamente sollevato sulla validità di una impostazione che sia il frutto di una scelta ideologica <sup>(157)</sup>, testimonia non solo l'esistenza di un considerevole squilibrio fra il peso scientifico dell'opera barassiana e quella dei suoi contemporanei, ma addirittura l'assenza, ancora per molti anni dopo la « colonizzazione », di un impegno dottrinale ad essa concretamente alternativo e in grado di riproporre e sostenere scientificamente la prospettiva di un diritto di difesa

<sup>(154)</sup> Così ad esempio PEDRAZZOLI, *op. cit.*, p. 42; GRANDI, *op. cit.*, pp. 4-11; ROMAGNOLI, *L'amarcord*, cit., p. 411.

<sup>(155)</sup> PEDRAZZOLI, *op. cit.*, pp. 42-43.

<sup>(156)</sup> Non a caso dunque, Domenico BARBERO, nel necrologio per il suo maestro (in questa rivista, 1961, p. 234) sottolineava come ricorrente e coerente qualità dell'impegno scientifico di Barassi, proprio lo sforzo costante di « preservare la purezza dello schema giuridico dalle infra- o parastrutture, alle quali un equivoco richiamo alla 'funzione sociale' costituì un pericoloso adescamento per molti improvvisati cultori pronti sempre a contaminare il diritto con la politica, la sociologia e magari anche la demagogia. Barassi intuì il pericolo con una sensibilità e una prontezza che basterebbero da sole a fare il giurista di classe e il suo sicuro intervento con le molteplici — e per molti aspetti qui veramente 'preziose' — determinazioni giuridiche, valse a prevenire perniciose aberrazioni ».

<sup>(157)</sup> Così SPAGNUOLO VIGORITA, p. 102; sulla fragilità dogmatica della costruzione barassiana nonché sulle conseguenze di quella originaria impostazione v. pp. 126-127. Analoghe considerazioni sulla sfasatura permanente fra fattispecie lavoro subordinato e disciplina protettiva applicabile, v. in GIUGNI, *La giungla e il deserto*, in *Pol. dir.*, 1977, p. 352; PEDRAZZOLI, *op. cit.*, p. 59; GHERA, *Diritto del lavoro*, Bari, 1985, p. 9; ROMAGNOLI, *L'amarcord*, cit., p. 412; CARINCI, *Alle origini*, cit., p. 1128 in nota 69.

non paternalistica del lavoro subordinato e di valorizzazione della dimensione collettiva nella stessa caratterizzazione della fattispecie <sup>(158)</sup>.

<sup>(158)</sup> Così PEDRAZZOLI, *op. cit.*, p. 44. L'a. qui sintetizza l'ipotesi secondo la quale, « col prevalere (della prospettiva barassiana) vengano sigillate opzioni che, nella loro sottile ripercussione, interferiscono anche sulla possibilità di associare a pieno titolo la democrazia industriale in un sistema integrato del diritto del lavoro » (v. su questo tema, il cap. II e spec. pp. 39-68).